

ANNUNCI LEGALI

ALTRI ANNUNCI

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Alessandria

Commissione Formazione Graduatorie Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - Pubblicazione graduatoria provvisoria bando generale di concorso emesso il 28/12/2009 per il Comune di Novi Ligure.

Si rende noto che questa Commissione ha formato la graduatoria provvisoria relativa al bando generale di concorso pubblicato in data 28 dicembre 2009 per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che dovessero comunque rendersi disponibili nel Comune di Novi Ligure.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dall'art. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 così come modificata dalla Legge Regionale 29 luglio 1996, n. 51 e dalla Legge Regionale 21 gennaio 1998, n. 5 e gli interessati potranno prenderne visione presso il Comune sopra indicato e presso la sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria.

Alessandria, 11 gennaio 2011

Il Presidente della Commissione
Paolo Giovanni Nicolò Lotti

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Alessandria

Commissione formazione graduatorie assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica - Graduatoria definitiva bando generale di concorso emesso il 26/10/2009 per il Comune di Casale Monferrato.

Si rende noto che questa Commissione ha formato la graduatoria *definitiva* relativa al bando generale di concorso pubblicato in data 26 ottobre 2009 per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che dovessero comunque rendersi disponibili nel Comune di Casale Monferrato.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dall'art. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 così come modificata dalla Legge Regionale 29 luglio 1996, n. 51 e dalla Legge Regionale 21 gennaio 1998, n. 5 e gli interessati potranno prenderne visione presso il Comune sopra indicato e presso la sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria.

Alessandria, 11 gennaio 2011

Il Presidente della Commissione
Paolo Giovanni Nicolò Lotti

Comune di Angrogna (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale di Angrogna n. 39 del 28.10.2010 "Sdemanializzazione e declassifica-

zione tratto di strada via Nuova in località Isoardi".

Il Consiglio Comunale con votazione unanime

delibera:

- Di declassificare e conseguentemente sdemanializzare il tratto di strada (dimensioni di circa: larghezza 3,00 mt, lunghezza 126 mt e superficie 380,00 mq) evidenziato nell'allegata planimetria ed indicato a catasto al foglio n. 37 confinante con le particelle catastali nn. 493, 392, 23, 25 e 28, in quanto non più compreso nel percorso dell'attuale strada comunale che dalle Porte di Angrogna conduce al Colle della Vaccera, e di fatto non più utilizzato né utilizzabile a fini di pubblico interesse;

- Di autorizzare l'alienazione delle aree di proprietà comunale costituenti il vecchio sedime del tratto di strada di cui al precedente punto comprese le servitù attive e passive esistenti nonché di accettare l'accatastamento dei sedimi attuali della strada comunale esistente ovviamente per la parte insita sui terreni di proprietà dei richiedenti;

- Di trasmettere copia del presente atto alla Regione Piemonte nel caso in cui, dei trenta giorni successivi ai quindici di pubblicazione, non siano presentate motivate opposizioni; il tutto in ottemperanza all'art. 3 della L.R. 86/96

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Paolo Falco

Comune di Bagnasco (Cuneo)

Concorso pubblico per l'assegnazione di 9 posteggi nel mercato settimanale.

In osservanza della deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 12.01.2011 è indetto concorso pubblico per l'assegnazione di 9 posteggi (4 alimentari – 3 extra alimentari – 2 produttori agricoli) nel mercato settimanale del sabato mattina.

Le domande redatte su modulo allegato al bando integrale, reperibile presso l'Ufficio Commercio dove è possibile prendere visione della planimetria dei posteggi, dovranno essere presentate tramite lettera raccomandata A.R. o consegnate a mano all'Ufficio protocollo del comune di Bagnasco, entro le ore 12 del 26.02.2011.

Il Responsabile del Servizio
Luciano Romano

Comune di Barge (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 24.11.2010 "Piano di recupero di iniziativa privata proposto dal Sig. Bruno Mauro in Via Paesana - Approvazione".

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

Delibera

1. Di approvare gli elaborati costituenti il Piano di Recupero proposto dal sig. Bruno Mauro su area e fabbricato in Via Paesana – Frazione Mondarello, ricadenti in zona definita dal vigente P.R.G.C. quale Area Agricola, identificati al Catasto Terreni al Foglio 66 mappali 191 – 192 – 383 – 417 – 418 – 674 e 676 dall'Ing. Picotto Franco con la collaborazione del Geom. Costantino Alberto, come di seguito elencati:

- Allegato A - Relazione tecnica;
- Allegato B - Documentazione fotografica;
- Allegato C - Norme tecniche di attuazione
- Allegato D - Schema di convenzione;
- Tavola 1 - Planimetria catastale - Scala 1:2000; Stato attuale e di progetto, Sviluppo planimetrico - Scala 1/500 - Stato attuale e di progetto
- Estratto del P.R.G.C. Tav. 4.1 - Scala 1/2000 - Stato attuale e di progetto
- Planimetria generale di inquadramento — Scala 1/200 - Situazione in progetto Estratto del P.R.G.C. Tav. 4.1 con adeguamento al P.A.I. – Scala 1/2000
- Tavola 2 - Rilievo dello stato di fatto dell'immobile assoggettato a Piano di Recupero
- Pianta piano interrato - Scala 1/100
- Pianta piano terra - Scala 1/100
- Pianta piano primo - Scala 1/100
- Prospetti ovest, est e sud - Scala 1 /100
- Sezioni trasversali A/A - B/B - C/C - D/D – Scala 1/100
- Tavola 3 - Progetto dell'intervento edilizio previsto - Edificio residenziale
- Pianta piano interrato - Scala 1/100
- Pianta piano terra - Scala 1/100
- Pianta piano primo - Scala 1/100
- Prospetti ovest, est e sud - Scala 1/100
- Sezione 1/1 - Scala 1/100
- Tavola 4 - Particolare di facciata edificio in progetto - Scala 1/25
- Pianta piano interrato - Sovrapposizione stato di fatto/progetto - scala 1/100
- Pianta piano terra - Sovrapposizione stato di fatto/progetto - Scala 1/100
- Pianta piano primo - Sovrapposizione stato di fatto/progetto - Scala 1/100
- Tavola 5 Computi planovolumetrici edificio esistente
- Computi planovolumetrici edificio in progetto
- 2. Di pubblicare per estratto la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai fini dell'efficacia del Piano, come previsto dall'articolo 41 bis, comma 6, della Legge Regionale n. 56/1977;
- 3. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico, Urbanistica, Edilizia Privata, Cave, geom. Massimo Maurino, ad intervenire in rappresentanza del Comune di Barge alla sottoscrizione della convenzione, il cui testo è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, nonché ad apportare le eventuali modificazioni ed integrazioni formali che si rendessero necessarie od opportune in fase di stipulazione dell'atto convenzionale;
- 4. Di dare atto che ogni spesa conseguente la stipulazione della citata convenzione è a carico del soggetto proponente; (omissis)

Comune di Borgo San Dalmazzo (Cuneo)

Avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse e di impegno a presentare una proposta-offerta per concessione in diritto di superficie di terreno comunale nell'area artigianale "Porta di Borgo" per la realizzazione e gestione di un Centro Servizi.

Il Comune di Borgo San Dalmazzo intende attuare una ricognizione volta ad acquisire manifestazioni di interesse e di impegno, da parte di persone fisiche o giuridiche, a presentare proposta-offerta per concessione in diritto di superficie di terreno comunale nell'area artigianale "Porta di Borgo" per la realizzazione e gestione di un Centro Servizi.

Corrispettivo a base d'asta per la concessione del diritto di superficie: Euro 202.900,00.

Immobile su cui costituire il diritto di superficie: terreno sito in Via XI Settembre censito al catasto terreni al foglio 2, particella 243.

Termine ricezione manifestazioni d'interesse: ore 12 del 28/02/2011;

Avviso integrale e allegato: Albo Pretorio del Comune e sito internet: www.comune.borgosandalmazzo.cn.it
Borgo San Dalmazzo, 17 gennaio 2011

Il Responsabile del Servizio Patrimoniale
Ezio Lingerò

Comune di Bra (Cuneo)

Piano Regolatore Generale Comunale - Adozione Progetto preliminare modificato a seguito della controdeduzione alle osservazioni pervenute.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 6 della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e sue modificazioni ed integrazioni;

Si rende noto

1) che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 13/12/2010 è stato adottato il progetto preliminare modificato della variante strutturale di Revisione Generale al vigente P.R.G.C.;

2) che il progetto preliminare modificato sarà pubblicato per estratto all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi;

3) che la delibera e gli elaborati costituenti il progetto preliminare modificato, comprensivi del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, saranno depositati e posti in libera visione al pubblico per trenta giorni consecutivi, dal 12.01.2011 al 11.02.2011 compresi, con il seguente orario:

- da lunedì a giovedì ore 8,30 ÷ ore 12,30 e ore 15 ÷ ore 17, presso la Segreteria comunale;

- venerdì ore 8,30 ÷ ore 12,30, presso la Segreteria comunale;

- sabato, prefestivi e festivi ore 9,30 ÷ ore 11, presso il Comando di Polizia municipale (nel caso gli agenti in servizio siano in pattuglia saranno reperibili telefonando al n. 0172/413744 oppure 3292104360);

4) che nei successivi trenta giorni, dal 12.02.2011 al 14.03.2011 compresi, chiunque potrà presentare osservazioni, nel pubblico e generale interesse, indirizzandole all'Ufficio Segreteria e depositandole presso l'Ufficio Protocollo del Comune.

5) Le osservazioni al Progetto Preliminare Modificato dovranno avere come oggetto: le aree urbanistiche contenute nell'allegato "E" degli elaborati PO (aree urbanistiche modificate o aggiunte in fase di redazione del Progetto Preliminare Modificato); qualunque porzione del terri-

torio su cui si è apposto o modificato un vincolo di qualsiasi natura; modifiche normative.

6) che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della Legge Regionale 40/1998, dell'art. 14 del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i. e della DGR 12-8931 del 09.06.08, nello stesso periodo di cui al punto precedente, chiunque ha facoltà di presentare proprie osservazioni al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non tecnica, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi; tali osservazioni potranno, oltre che in Comune, essere depositate presso la Regione Piemonte in qualità di autorità preposta all'approvazione dello strumento di pianificazione.

7) che gli elaborati del progetto preliminare sono inoltre consultabili sul sito del Comune di Bra al seguente indirizzo: www.comune.bra.cn.it.

Dalla residenza Municipale, 10 gennaio 2011

Il Dirigente La Ripartizione Urbanistica
Benvenuta Reinero

Comune di Caprie (Torino)

Avviso di asta pubblica per vendita terreno.

Il Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali

Rende noto

Che il giorno martedì 22 febbraio 2011 alle ore 9,00 presso la sede comunale di P.zza Matteotti 3, avrà luogo un'asta pubblica, senza possibilità di miglioramento in sede di gara, per la vendita del seguente bene:

Lotto di terreno di proprietà comunale sito lungo via Peroldrado e distinto in Catasto al Fg. 16 n. 286 di complessivi mq. 1.273. Parte (50%) classificata come "Area agricola" nel vigente P.R.G.C.; parte (50%) classificata come "Area di espansione residenziale con Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.)".

Prezzo a base d'asta € 68.500,00 (sessantottomilacinquecento/00).

L'asta si terrà con il metodo delle offerte segrete da confrontare con il prezzo a base d'asta di cui sopra e l'aggiudicazione avverrà unicamente in base all'offerta più alta, che deve comunque essere pari o superiore al prezzo indicato nel presente avviso. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta, purché valida.

Può essere ammesso a partecipare all'asta soltanto chi dichiara la propria capacità di impegnarsi per contratto.

Le modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte sono indicate nel Bando integrale disponibile sul sito internet: www.comune.caprie.to.it.

L'offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, al Comune di Caprie, P.zza Matteotti 3, cap. 10040 – Caprie, entro le ore 13,00 del giorno lunedì 21 febbraio 2011.

Avvertenze

Per eventuali informazioni e sopralluoghi gli interessati potranno rivolgersi al n. tel. 011 9632333 int. 14 o tramite mail all'indirizzo: tecnico.caprie@reteunitaria.piemonte.it.

Caprie, 12 gennaio 2011

Il Responsabile dei Servizi Tecnici
Patrizia Volturo

Comune di Castagnole Lanze (Asti)

L.R. 86/1996. Assunzione a comunale di via S. Giovanni Bosco e di parte di via Abletti.

IL SINDACO

Rende noto

Che con deliberazione consiliare n. 14 del 25.03.2009 si è provveduto ad assumere a comunali le vie S. Giovanni Bosco (Fg. 16 particelle 474-475-573-513 di mq. 628,71) e parte di Via Abletti (Fg. 16 particelle 196-999-198-951-953-1025-674-630-1112 di mq. 933,80)

Che la suddetta deliberazione consiliare è stata affissa all'albo pretorio per 15 gg consecutivi a partire dal 21 aprile 2009.

Che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o reclami.

Castagnole delle Lanze, 18 gennaio 2011

Il Sindaco
Marco Violardo

Comune di Cereseto (Alessandria)

Variante al PRGC. Adozione progetto preliminare.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Vista la L.R. 5/12/1/977 n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e s.m.i.

Vista la L.R. n. 1/2007 e s.m.i.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 22/10/2010 ad oggetto "Variante al PRGC. adozione progetto preliminare"

avvisa

che il Consiglio Comunale di Cereseto con deliberazione n. 3 del 14/01/2011 ha adottato il progetto preliminare di Variante al Piano Regolatore Generale comunale relativo al Comune di Cereseto;

La variante al P.R.G.C. sarà pubblicata per estratto per 30 giorni consecutivi dal 27/01/2011 al 25/02/2011 e durante tale periodo la delibera e gli elaborati tecnici adottati restano depositati presso la segreteria del Comune affinché chiunque possa prenderne visione, tutti i giorni feriali dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e per i giorni festivi dalla ore 10,00 alle ore 11,00.

Nei successivi trenta giorni e quindi dal 26/02/2011 al 27/03/2011 chiunque può presentare presso l'ufficio di segreteria eventuali osservazioni, anche in merito a valutazioni di impatto ambientale ai sensi della L.R. 40/98

Cereseto, 27 gennaio 2011

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Adriano Impera

Comune di Cereseto (Alessandria)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 14/01/2011: Regolamento Edilizio: Modifica art. 16 comma 3.

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di apportare la modifica all'art. 16 comma 3 del vigente Regolamento Edilizio così come previsto dalla D.C.R. 8/07/2009 n. 267-31038.

Dichiarare che la presente modifica è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29/07/1999 n. 548 – 9691 e con D.C. R. 08/07/2009 n. 267-31038;

Dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia, con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 Luglio 1999 n. 19;

Dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, alla Giunta Regionale, Assessorato Urbanistica.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Comune di Crodo (Verbanio Cusio Ossola)

Variante strutturale n. 2 al vigente P.R.G.C. - L. R. 26 Gennaio 2007 n. 1 - Adozione progetto preliminare.

Si avvisa la popolazione che con D.C.C. n. 36 del 22.12.2010 è stato adottato il Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 2 al Piano Regolatore Generale Comunale, ai sensi della L.R. 26.01.2007 n. 1.

Gli atti del Progetto Preliminare risultano depositati, ai sensi dell'art. 2 comma 10 della L.R. n. 1/2007, presso gli Uffici Comunali per consecutivi giorni 30 dal 11.01.2011, al 09.02.2011.

Nel tale periodo chiunque può prendere visione degli elaborati depositati, nei successivi trenta giorni potranno essere presentate osservazioni e proposte nel pubblico interesse e perciò sino al giorno 11.03.2011.

Si comunica che il Responsabile del procedimento è il Geom. Facciola Daniele in servizio quale Tecnico Comunale di questo Ente, telefono n. 0324/61003 – 320/7679476 fax 0324/61684 e-mail: tecnico.crodo@reteunitaria.piemonte.it.

Crodo, 11 gennaio 2011

Il Responsabile del Procedimento

Daniele Facciola

Il Sindaco

Rodolfo Corda

Comune di Cuccaro Monferrato (Alessandria)

Avviso di deposito e pubblicazione del progetto preliminare di variante in itinere alla Variante al P.R.G. vigente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In esecuzione alla deliberazione consigliere n. 37 del 24/11/2010 di riadozione ai sensi dell'art. 15 15° comma della L.R. 56/77 del Progetto Preliminare di Variante "in itinere" alla Variante adottata con deliberazione C.C. 09 del 25.03.2006;

Visto l'art. 15 comma 15° della L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i.;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 18 luglio 1989 n. 16/URE;

Avvisa

Che in esecuzioni alle norme richiamate in premessa :

Viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio Comunale la Deliberazione C.C. n. 37 del 24.11.2010 di riadozione del progetto preliminare di variante "in itinere" alla variante adottata con deliberazione C.C. n. 09 del

25.03.2006, unitamente agli elaborati, per 30 giorni consecutivi e precisamente dal 21.12.2010 al 21.01.2011.

La deliberazione C.C. n. 37 del 24.11.2010 e il progetto preliminare di Variante "in itinere" alla Variante adottata con deliberazione C.C. n. 09 del 25.03.2006, sono depositati da oggi presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Cuccaro M.to;

Il pubblico potrà prenderne visione nei seguenti giorni ed orari:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30

Il sabato e festivi dalle ore 11.00 alle ore 12.00

Avverte

Altresì che entro i successivi 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione chiunque abbia interesse ivi compresi i portatori di interessi diffusi, può presentare proposte, osservazioni ed opposizioni anche in ordine a valutazioni di impatto ambientale, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 14.12.1998 n. 40.

Cuccaro Monferrato, 21 dicembre 2010

Il Responsabile del Procedimento

Alessandra Rubatto

Comune di Cumiana (Torino)

Approvazione progetto definitivo di variante strutturale n. 1 per l'adeguamento del P.R.G.C. al P.A.I. - L.R. 1/2007.

Il Responsabile Settore Urbanistica ed Edilizia Privata rende noto che, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30/11/2010, è stato approvato il progetto definitivo della "Variante strutturale n. 1 per l'adeguamento del P.R.G.C. al P.A.I." ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/77, come modificato dalla L.R. 1/2007 del 26/01/2007.

La deliberazione e i relativi atti sono in visione presso il Comune di Cumiana – Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica.

Il Responsabile Settore Urbanistica ed Edilizia Privata

Bruna Issoglio

Comune di Margarita (Cuneo)

Estratto bando concorso assegnazione posteggi mercato del giovedì mattina.

Si rende noto:

E' indetto un bando di concorso pubblico per l'assegnazione di n. 10 Posteggi per il Mercato Settimanale del *giovedì mattina* (n. 3 alimentari – n. 3 extralimentari – n. 4 produttori agricoli).

Istanze a mezzo Lettera Raccomandata A.R. entro il termine di gg. 30 dalla pubblicazione.

Bando Concorso assegnazione e Modello domanda, scaricabili su sito Internet: www.comune.margarita.cn.it (Polizia Municipale)

Il Responsabile del Servizio

Ivo Cervella

Comune di Oleggio (Novara)

Decreto di Espropriazione n. 1/2011 del 10.01.2011

Repertorio n. 70 degli immobili per la realizzazione dell'opera pubblica denominata "Messa in sicurezza tratto viario di collegamento tra via Carmine e via Vecchia circonvallazione".

Il Dirigente Area Tecnica – Ufficio Espropri
(omissis)
Decreta

1. di espropriare a favore del Comune di Oleggio gli immobili necessari per la realizzazione dei lavori di "Messa in sicurezza tratto viario di collegamento tra via Carmine e via Vecchia Circonvallazione" identificati in Catasto al foglio 19 mappali 758, 768, 769, 772, 773, 775, 827;

2. l'importo complessivo dell'indennità di esproprio in favore dei proprietari espropriandi ammonta ad Euro 947,58=;

3. gli immobili di cui sopra diventano di proprietà del Comune di Oleggio, liberi da qualsiasi gravame e tutti i diritti antecedenti connessi agli stessi possono essere fatti valere esclusivamente sulle indennità;

4. il presente decreto sarà notificato alle Ditte interessate, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, pubblicato per estratto sul BUR Piemonte.

Il Dirigente
Giuseppe Scaramozzino

Comune di Rocca Canavese (Torino)

Estratto deliberazione C.C. n. 35 del 30.11.2010 "Integrazioni e modifiche del Regolamento edilizio comunale - approvazione" approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 22 del 18.06.2003.

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

Di modificare il Regolamento edilizio comunale vigente come segue:

1. agli artt. 7-8-9-10-11, in tutta la loro estensione ed ogni qualvolta siano ripetute, le parole "concessione edilizia e autorizzazione edilizia" vengono sostituite dal termine "permesso di costruire"

2. all'art. 12, in tutta la sua estensione ed ogni qualvolta sia ripetuta, la parola "abitabilità" viene sostituita dal termine "agibilità";

3. all'art. 16, il comma 3, viene così sostituito:

"3. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione ed il confine di proprietà antistante;

c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della co-

struzione ed il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada".

4. all'art. 32, il testo del comma 2 di seguito riportato: "ed è obbligatorio: realizzare le coperture con struttura lignea e manto in lose o comunque in materiali storicamente attestati" viene sostituito con il testo: "realizzare le coperture con struttura lignea e manto in materiali storicamente attestati e/o lose."

5. si inserisce l'art. 39 bis nel testo di seguito riportato:

"Art. 39 bis. Pannelli solari termici e fotovoltaici, serbatoi di accumulo ed altri impianti tecnologici

1. In ogni area del territorio comunale, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5, è possibile installare sulle coperture a falde inclinate esistenti, pannelli solari, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, aderenti totalmente ad essa, senza utilizzo di supporti in elevazione ed i cui componenti non modifichino la sagoma dell'edificio. In caso di realizzazione di nuovo edificio o di rifacimento completo della struttura di copertura i pannelli dovranno risultare integrati nello spesso della falda e non oltrepassare, in altezza, la linea di colmo. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture inclinate (o piane nei casi ammessi dalle Nda del PRG), munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.

2. In ogni area del territorio comunale, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5, è possibile installare sulle coperture piane degli edifici, non destinate ad uso terrazzo, pannelli solari, anche con l'utilizzo di supporti – se esclusivamente finalizzati al raggiungimento dell'inclinazione ottimale – purché, il complesso, non risulti visibile da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore, oppure qualora siano schermati da quinte perimetrali, con altezza massima di metri 1,3 realizzate con caratteristiche e materiali tali da consentire un idoneo inserimento architettonico.

3. In ogni area del territorio comunale, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5, è possibile installare, sulle coperture degli edifici realizzate con caratteristiche tipologiche diverse da quelle indicate nei commi precedenti, pannelli solari, a condizione che sia garantito un adeguato inserimento architettonico e ambientale.

4. In ogni area del territorio comunale, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5, è possibile installare negli spazi aperti, pannelli solari, anche con l'utilizzo di supporti se esclusivamente finalizzati al raggiungimento dell'inclinazione ottimale, condizionato al parere della commissione locale per il paesaggio. In ambiti cortilizi è vietata l'installazione a terra di pannelli solari fatte salve comprovate condizioni che verranno valute dalla Commissione Locale per il Paesaggio.

5. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, nella Zona del Centro Storico e nei Centri Storici Minori, fatte salve eventuali norme di tutela che ne impediscano il posizionamento, parziale o totale, è possibile installare pannelli solari con le seguenti modalità:

- sulle coperture a falde, pannelli solari termici integrati nello spessore della falda e pannelli solari fotovoltaici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della

falda, aderenti totalmente ad essa, senza l'utilizzo di supporti in elevazione.

- In caso di realizzazione di nuovo edificio o di rifacimento completo della struttura di copertura i pannelli, sia termici che fotovoltaici, dovranno risultare integrati nello spessore della falda e non oltrepassare, in altezza, la linea di colmo;

- sulle coperture piane, anche destinate a terrazzo, purché non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore. Non è ammessa il posizionamento di pannelli solari in elevazione o su strutture a pergolato;

- nei cortili e spazi aperti, è vietata;

- per edifici di tipo storico individuati dal P.R.G.C. è vietato.

6. In ogni area del territorio comunale, fatto salvo quanto successivamente specificato, i serbatoi di accumulo annessi a pannelli solari termici devono essere installati all'interno degli edifici. Qualora sia dimostrata l'impossibilità, dovranno essere posizionati rispetto agli spazi pubblici, sulle falde interne delle coperture e adeguatamente mascherati adottando soluzioni tali da consentire un idoneo inserimento architettonico.

Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, nella Zona del Centro Storico, fatte salve eventuali norme di tutela che ne impediscano il posizionamento, parziale o totale, non è possibile installare tali impianti tecnologici sulle falde delle coperture inclinate rivolte sul fronte stradale. E' invece consentita la loro installazione qualora:

- siano posizionati su coperture piane e non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore. A tal fine è possibile occultarli con appositi manufatti realizzati con caratteristiche e materiali tali da consentire un idoneo inserimento architettonico;

- siano posizionati sulle falde interne delle coperture che presentino per loro conformazione parti convenientemente defilate, non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore. A tal fine è possibile occultarli, ove consentito, con appositi manufatti realizzati con caratteristiche e materiali tali da consentire un idoneo inserimento architettonico.

7. Il posizionamento di ulteriori impianti tecnologici, non rientranti nelle tipologie definite nei precedenti commi, è consentito sulle coperture degli edifici a condizione che non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore; in caso di oggettiva e dimostrata impossibilità, dovranno essere adeguatamente mascherati adottando soluzioni tali da consentire un idoneo inserimento architettonico.

Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, nella Zona del Centro Storico, sugli edifici di interesse storico individuati dal PRG, non è possibile installare tali impianti tecnologici sulle falde delle coperture inclinate rivolte verso il fronte strada.

E' invece consentita la loro installazione – fatte salve eventuali norme di tutela che ne impediscano il posizionamento, parziale o totale – qualora:

- siano posizionati su coperture piane e non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio a quota altimetrica inferiore. A tal fine è possibile occultarli con ap-

positi manufatti perimetrali dimensionati secondo le prescrizioni di cui all'articolo 13, comma 7;

- siano posizionati sulle falde interne delle coperture che presentino, per loro conformazione, parti convenientemente defilate;

Di approvare il testo coordinato del Regolamento Edilizio Comunale come predisposto in allegato alla presente deliberazione;

Di dare atto che il Regolamento Edilizio, allegato alla presente deliberazione, è sostanzialmente conforme al Regolamento tipo approvato dalla Regione Piemonte ed è pertanto soggetto alle procedure d'approvazione di cui all'articolo 3 commi 3 e 4 della Legge Regionale 08 luglio 1999, n. 19/99 e s.m.i.

Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della Legge Regionale 08 luglio 1999 n. 19/99, la presente deliberazione divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale delle Regione Piemonte e da tale data entrerà in vigore in Nuovo Regolamento Edilizio;

Di dare atto che il Nuovo Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso alla Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge Regionale 08 luglio 1999, n. 19.

Il Sindaco

Fabrizio Bertetto

Comune di Santena (Torino)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 29.11.2010 - Approvazione definitiva progetto preliminare di Piano di Recupero per la ristrutturazione edilizia e l'ampliamento di fabbricato a destinazione commerciale e residenziale sito in Piazza Martiri della Libertà 11.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ha deliberato

(omissis)

1. Di approvare, in via definitiva, il Progetto di Piano di Recupero proposto dal Sig. Borgarello Antonio, (omissis), inerente lavori di ristrutturazione edilizia e ampliamento di fabbricato a destinazione commerciale e residenziale sito in Piazza Martiri della Libertà 11, dando atto che il relativo progetto preliminare è stato regolarmente pubblicato per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale e che nei trenta giorni successivi non sono pervenute osservazioni in merito.

2. Di dare atto che il progetto, a firma dell'Arch. Gianluca Volonta' con sede in Testona Moncalieri, Strada Genova 150, risulta composto dai seguenti elaborati, che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

□ Relazione Illustrativa, Elenchi Catastali, Relazione Finanziaria e Norme Tecniche di Attuazione (all. "A");

□ Tavola 1: Estratto di P.R.G.C., Estratto di Mappa, Planimetrie, Schemi esplicativi e Dati Tecnici (all. "B");

□ Tavola 2: Piante, Sezione e Prospetti – situazione esistente (all. "C");

□ Tavola 3: Piante e Sezione – sezione in progetto con sovrapposizioni (all. "D");

□ Tavola 4: Piante, sezione, prospetti, particolare costruttivo – situazione definitiva (all. “E”);

□ Elaborato grafico redatto ai sensi dell’art. 1 Legge n. 13 del 09/01/1989 e del D.M.LL.PP. n. 236 del 14/06/1989 (all. “F”);

□ Inserimento ambientale (all. “G”).

3. Di individuare, quale Responsabile del procedimento amministrativo inerente l’oggetto, ai sensi della Legge 241/90, il Sig. Cottini Geom. Claudio, Responsabile Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio.

4. Di dare incarico al Servizio Pianificazione e Gestione Territorio affinché la presente deliberazione, debitamente esecutiva, venga pubblicata ai sensi del 3° comma dell’art. 40 della Legge Reg.le 56/77 e s.m.i.

Il Sindaco

Benedetto Nicotra

Comune di Sostegno (Biella)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 25.11.1994 - Comunalizzazione di tratti di strade urbane.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

Delibera

1. Di comunalizzare per le motivazioni di cui in premessa i seguenti tratti di strade urbane:

- Tratto di strada in F.ne ASEI “Via per Sostegno” prolungamento fino a proprietà Bosnia – lunghezza mt. Lineari 111 circa;

- Tratto di strada in F.ne Cascina del Bosco “Via della Fontana” da casa di Mutuo Soccorso fino alla Circonvallazione Via delle Coperte di mt. Lineari 110 circa;

- Strada “Via della Fossa” prolungamento di mt. Lineari 156 ... circa;

- Tratto di strada “Via Pastorino” dalla Chiesa S. Caterina fino a proprietà fabbricato Croiset Marc lunghezza mt. Lineari 163 circa;

2. Di richiedere ai competenti organi regionali l’emissione del provvedimento di classificazione quali strade locali di tipo “F”;

3. Di provvedere ad avvenuta classificazione di cui al punto 2) all’inserimento nell’elenco delle strade Comunali, previa denominazione della stessa con separato atto deliberativo della Giunta Comunale, nonché alla volturazione degli atti presso l’Ufficio Tecnico Erariale;

4. Di dare atto che la presente verrà pubblicata per giorni 15 consecutivi all’albo pretorio del Comune, nei successivi 15 giorni chiunque abbia interesse potrà presentare opposizioni ed osservazioni;

5. Di dare atto che la spesa per la manutenzione della strada a classificazione avvenuta, verrà imputata al Cap. 1928 “Manutenzione Ordinaria Strade” ove verranno effettuati i necessari stanziamenti.

Nei trenta giorni successivi alla scadenza della pubblicazione non sono pervenute opposizioni.

Il Segretario Comunale

Roberto Gilardone

Comune di Torino

"Esproprio immobili per lavori di sistemazione del Parco del Meisino lotto B" - Decreto di rettifica n. 5 dell'8 novembre 2010.

IL DIRETTORE

(omissis)

Decreta

Art. 1 - Di rettificare e di sostituire parzialmente l’art. 1 del dispositivo del decreto del Dirigente di Settore n. 3 del 28 maggio 2004 e dei successivi decreti di rettifica nn. 2/2010 e 1/2008, con quanto di seguito riportato, ai soli fini di consentire la registrazione, trascrizione e voltura del decreto stesso. I decreti nn. 2/2010, 1/2008 e 3/2004 rimangono inalterati nelle rimanenti parti; per quanto riguarda le ditte catastali intestate a soggetti irreperibili, ovvero le sopra citate ditte nn. 23), 24), 25), 26), 27) e 28), i predetti decreti sono validi a tutti gli effetti in quanto la trascrizione del decreto assolve alla sola funzione di dare pubblicità al provvedimento amministrativo ma non ha alcuna incidenza sulla sua efficacia traslativa e sulla piena opponibilità ai terzi.

In favore del Comune di Torino è pronunciata l’espropriazione delle aree necessarie alla sistemazione del Parco del Meisino “Sponda”-lotto B, meglio individuati negli estratti di mappa (all. nn. 1, 2 e 3) che costituiscono parte integrante del presente decreto e descritti a catasto come segue:

Ditta n. 5): Gamba Rachele - cod.fisc. GMBRHL13H63A556I, Garella Franco - cod.fisc. GRLFNC41L30I030Q, Garella Guido - cod.fisc. GRLGDU52L10I030Z - e Garella Pietro - cod.fisc. GRLPRI43S29I030X - N.C.T.: F. 1141 n. 58 - mq. 960 - € 2.997,10=.

Ditta n. 5/1): Gamba Rachele - cod.fisc. GMBRHL13H63A556I, Garella Franco - cod.fisc. GRLFNC41L30I030Q, Garella Guido - cod.fisc. GRLGDU52L10I030Z - e Garella Pietro - cod.fisc. GRLPRI43S29I030X - N.C.T.: F. 1138 n. 51 - mq. 62 - € 192,16=.

Ditta n. 6): Garella Giovanni - cod.fisc. GRLGNN40E09I030X - N.C.T.: F. 1141 n. 57 - mq. 1.200 - € 3.746,38=.

Ditta n. 7): Garella Giuseppe - cod.fisc. GRLGPP40B13I030M - e Garella Maria Grazia - cod.fisc. GRMLMGR48T65I030N - N.C.T.: F. 1141 n. 25 - mq. 1.120 - € 3.496,62=.

Ditta n. 8): Orsello Giorgio - cod.fisc. RSLGRG44T10L219N - e Orsello Massimo Giovanni Dionigi - cod.fisc. RSLMSM49H23L219S - per 3/108 - N.C.T.: F. 1141 n. 27 - mq. 4.900 - € 424,97=.

Ditta n. 13): Fascio Laura Maria Cesarina - FSCLMR30L49L219A - per 1/2 - N.C.T.: F. 1141 n. 31 - mq. 3.300 - € 5.152,55=.

Ditta n. 14): Gamba Rachele - cod.fisc. GMBRHL13H63A556I, Garella Giovanni - cod.fisc. GRLGNN40E09I030X, Garella Franco - cod.fisc. GRLFNC41L30I030Q, Garella Pietro - cod.fisc. GRLPRI43S29I030X, Garella Guido - cod.fisc. GRLGDU52L10I030Z, Garella Giuseppe - cod.fisc.

GRLGPP40B13I030M - e Garella M. Grazia - cod.fisc. GRL MGR48T65I030N - N.C.T.: F. 1139 n. 5 - mq. 3.120 - € 9.743,00=.

Ditta n. 19): S.a.s. Ponte Lungo di De Francesco Aldo & C. - cod.fisc. e p. IVA 06749930019 - N.C.T.: F. 1138 nn. 25-28 - mq. 3.310 - € 10.301,66=.

Ditta n. 20): S.a.s. Ponte Lungo di De Francesco Aldo & C. - cod.fisc. e p. IVA 06749930019 - N.C.T.: F. 1138 nn. 26-27-29 - mq. 1.180 - € 3.675,40=.

Ditta n. 21): Soc. Giovanni Ravetto di Ravetto G.L. e P. S.n.c." - cod.fisc. e p. IVA 00587370016 - N.C.T.: F. 1138 nn. 37-88 - mq. 897 - € 2.993,38=.

L'Amministrazione comunale di Torino è, pertanto, autorizzata a procedere all'occupazione permanente e definitiva degli immobili di cui sopra.

Il Direttore Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Paola Virano

Comune di Torino

Estratto del bando comunale per la formazione di graduatorie volte all'assegnazione in concessione decennale di n. 2 spazi commerciali destinati alla vendita di prodotti di genere extralimentare presso il mercato coperto "Vallette" di via delle Verbene 11.

Il Comune di Torino procederà alla formazione di apposite graduatorie, finalizzate all'assegnazione in concessione decennale - per tutti i giorni di apertura della settimana - di n. 2 spazi commerciali destinati alla vendita di prodotti di genere extralimentare presso il mercato coperto "Vallette" di via delle Verbene 11.

Le domande, redatte su apposito modulo, secondo le modalità indicate nel bando integrale affisso all'albo pretorio della Città di Torino - via Palazzo di Città n. 1, o reperibile sul sito internet del Comune di Torino all'indirizzo www.comune.torino.it/commercio, dovranno essere spedite entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Per ulteriori informazioni e per la documentazione necessaria rivolgersi alla Divisione Commercio – Settore Mercati – via Meucci n. 4, ingresso da via Giannone n. 5, piano terra, nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00. Per informazioni telefoniche al n. 011-4430411 negli stessi giorni dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

Il Dirigente
Roberto Gandiglio

Comune di Torino

Avviso di pubblicazione e deposito Variante parziale al PRG vigente ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. Deliberazione Consiglio Comunale n. 188/2010.

IL DIRIGENTE

- Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;

- Visto l'art. 17 della L.U.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.;

- Vista la deliberazione n. 188 del 20 dicembre 2010 (n. mecc. 2010 - 02878/009), con la quale è stata adottata la Variante parziale n. 205 al vigente P.R.G., concernente l'immobile ubicato in Via Onorato Vigliani 28.

Rende noto

Che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 17 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., è depositata presso l'Albo Pretorio della Città per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo stesso e precisamente dal 21 gennaio 2011 al 19 febbraio 2011 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione.

Il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R. del 27 gennaio 2011. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, che dovranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in bollo, al Protocollo Generale della Città di Torino (Segreteria Generale - via Milano, 1).

Torino, 14 gennaio 2011

Il Direttore Divisione
Urbanistica ed Edilizia Privata
Paola Virano

Comune di Torino

Avviso di pubblicazione e deposito Variante parziale al PRG vigente ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. Deliberazione Consiglio Comunale n. 184/2010.

IL DIRIGENTE

- Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;

- Visto l'art. 17 della L.U.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.;

- Vista la deliberazione n. 184 del Consiglio Comunale del 13 dicembre 2010 (mecc. n. 2010 – 05919/009), con la quale è stata adottata la Variante parziale n. 233 al vigente P.R.G., concernente la valorizzazione e razionalizzazione di beni immobiliari di proprietà comunale

Rende noto

Che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 17 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., è depositata presso l'Albo Pretorio della Città per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo stesso e precisamente dal 21 gennaio 2011 al 19 febbraio 2011 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione.

Il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R. del 27 gennaio 2011. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, che dovranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in bollo, al Protocollo Generale della Città di Torino (Segreteria Generale - via Milano, 1).

Torino, 14 gennaio 2011

Il Direttore Divisione
Urbanistica ed Edilizia Privata
Paola Virano

Comune di Volvera (Torino)

Estratto del Decreto di esproprio n. 1/2011.

(omissis)

Decreta

In favore di:

- Comune di Volvera, con sede in Via Ponsati 34, (omissis)

Contro:

- Bruna Rosa Anna – (omissis) - proprietà 2/60
- Destefanis Paolo Maria - (omissis) - proprietà 26/60
- Destefanis Piero - (omissis) - proprietà 26/60
- Grea Ada Maria - (omissis) - proprietà 4/60
- Quercioli Laura - (omissis) - proprietà 1/60
- Quercioli Giorgio - (omissis) - proprietà 1/60

è disposta l'espropriazione degli immobili occorrenti per la "Realizzazione strada perimetrale esterna denominata viale Europa Unita - secondo lotto di intervento" siti in questo Comune ed identificati al Catasto Terreni come al seguente prospetto:

Fg. 25 mappale 1022 (ex 929 parte) - sup. da acquisire 212 mq

attraverso il versamento di un'indennità totale pari ad € 922,20, a condizione che questo provvedimento venga notificato ed eseguito nel rispetto delle norme e procedure che seguono;

(omissis)

Un estratto del presente decreto sarà trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte. L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata.

(omissis)

Volvera, 12 gennaio 2011

Il Responsabile
Roberto Racca

Comune di Volvera (Torino)

Estratto del Decreto di esproprio n. 2/2011.

(omissis)

Decreta

In favore di:

- Comune di Volvera, con sede in Via Ponsati 34, (omissis)

Contro:

- Grea Ada Maria – (omissis) - proprietà 1/1

è disposta l'espropriazione degli immobili occorrenti per la "Realizzazione strada perimetrale esterna denominata viale Europa Unita - secondo lotto di intervento" siti in questo Comune ed identificati al Catasto Terreni come al seguente prospetto:

Fg.25 mappale 1024 (ex 924 parte) - sup. da acquisire 54 mq

attraverso il versamento di un'indennità totale pari ad € 234,90, a condizione che questo provvedimento venga notificato ed eseguito nel rispetto delle norme e procedure che seguono;

(omissis)

Un estratto del presente decreto sarà trasmesso entro cin-

que giorni per la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte. L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata.

(omissis)

Volvera, 12 gennaio 2011

Il Responsabile
Roberto Racca

Monterosa 2000 S.p.A - Alagna Valsesia (Vercelli)

Avviso ad opponendum - Impianto di innevamento programmato sulla pista di sci Olen e opere connesse.

Impresa Appaltatrice: TechnoAlpin S.p.A. Via Copernico, 6/A - 39100 Bolzano (BZ).

Opere: Impianto di innevamento programmato sulla pista di sci Olen e opere connesse. Comune di Alagna Valsesia (VC).

Importo dei lavori appaltati: Euro 2.873.085,76 di cui Euro 112.346,64 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre a Euro 30.000,00 per progettazione esecutiva non soggetta a ribasso.

Preso atto del Certificato di Ultimazione dei Lavori delle opere in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Claudio Francione, si invitano Coloro i quali vantino crediti verso l'Impresa Appaltatrice per indebite occupazioni di aree o stabili e per danni eventualmente arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare, entro 30 giorni presso la Committente, le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

Trascorso il suddetto termine, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, tutti i crediti verso l'Appaltatore non presentati si intenderanno risolti.

Il presente avviso è pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Andrea Colla

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Ordinanza n. 02 del 17/01/2011 - Domanda in data 06/04/2010 e in data 24/09/2010 di autorizzazione unica, ai sensi del D.Lgs 387/2003 e s.m.i., nonché per la concessione di piccola derivazione d'acqua dal rio Maulone, in Comune di Varzo - Richiedente: ditta Varzi Energia S.r.l..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la domanda in data 06/04/2010 e 24/09/2010, con le quali la ditta Varzi Energia S.r.l. ha chiesto l'autorizzazione unica, ai sensi del DLgs 387/2003 e s.m.i., nonché la concessione di piccola derivazione d'acqua dal rio Maulone, in Comune di Varzo con le seguenti caratteristiche: portata massima di prelievo l/s 111,00; portata media di prelievo l/s 27,00; salto m 369,00; potenza media nominale kW 97,68.

Dato atto che:

- Con ns. nota prot. n. 0046315/7° del 30/09/2010, sono stati trasmessi gli elaborati tecnici di interesse,

nell'ambito del procedimento unico ai sensi del DLgs 387/2003 e s.m.i..

- Con ns. nota prot. n. 0047259/7° del 06/10/2010, sono stati trasmessi gli elaborati tecnici al Comando Regione Militare Nord, per l'espressione del parere di competenza.

- Con nota prot. n. 43389 del 22/10/2010 il Comando Regione Militare Nord ha comunicato l'avvio del procedimento di competenza.

Acquisiti, in senso favorevole, i pareri preliminari di cui all'art. 10 del DPGR 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., richiesti con ns. nota prot. n. 0047254/7° del 06/10/2010.

Vista inoltre la nota ns. prot. n. 0055238/7° del 22/11/2010 con la quale è stato trasmesso il verbale della seconda seduta della conferenza di servizi, ai sensi del DLGS 387/2003 e s.m.i., svolta in data 16/11/2010.

Ai sensi dell'art. 11 del DPGR 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i.,

Ordina

- Il deposito della domanda e del relativo progetto, presso gli uffici della Provincia del VCO - VII Settore - Servizio Risorse Idriche, per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dal 27/01/2011, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

- L'affissione della presente ordinanza per 15 (quindici) giorni consecutivi, decorrenti dal 27/01/2011, all'Albo Provinciale ed all'Albo Pretorio del Comune di Varzo.

- La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del DPGR 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., avente valore di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della L 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., alla quale potrà intervenire chiunque abbia interesse, è convocata per il 14/03/2011 alle ore 10:30 presso gli uffici del VII settore provinciale - Servizio Risorse Idriche, Via dell'Industria n. 25 - Verbania.

La presente ordinanza è pubblicata sul BURP ed inserita nella sezione "Atti di altri Enti - Annunci Legali e Avvisi" del sito Internet della Regione Piemonte; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti, se presentate non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente ordinanza.

Si avverte che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita locale di istruttoria potrà essere rinviata ad altra data.

La stessa ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L 241/1990 e s.m.i.; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia del VCO; l'ufficio interessato è il VII Settore - Servizio Risorse Idriche; la persona responsabile del procedimento è il geom. Pizzorni Fabrizio; il termine per la conclusione del procedimento è fissato secondo le disposizioni imposte dal procedimento unico ai sensi del DLgs 387/2003 e s.m.i. (180 gg. dalla presentazione della domanda), fatte salve eventuali sospensioni; in caso di inadempienza dell'amministrazione entro il suddetto termine, è proponibile ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro un anno dalla sca-

denza del medesimo.

Visto il Dirigente

Mauro Proverbio

Il Responsabile del Procedimento

Fabrizio Pizzorni

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione dirigenziale n. 178 del 14/01/2011 - Associazione " Volontari Antincendi Boschivi (A.I.B.) di Verbania" con sede in Verbania (VB), Via Zara n. 2. Diniego di iscrizione nella sezione provinciale del Verbano Cusio Ossola del registro regionale delle organizzazioni di volontariato – Sezione Protezione Civile.

IL DIRIGENTE

(omissis)

Determina

1. di non iscrivere, per le motivazioni individuate in premessa, l'Associazione "Volontari Antincendi Boschivi (A.I.B.) di Verbania", con sede in Verbania (VB), Via Zara n. 2 nella sezione provinciale protezione civile del Verbano Cusio Ossola del registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 38/94 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente del Settore

Alberto Folli

Provincia di Alessandria

Determinazione Dirigenziale n. 5/1046 del 04/01/2011. Derivazione n. 3297. Ditta Immobiliare Stella Srl - Concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee ad uso agricolo in Comune di Castelnuovo Scrivia.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(omissis)

Determina

di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo in Comune di Castelnuovo Scrivia ad uso agricolo a favore della Ditta Immobiliare Stella Srl.

La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale nella misura massima di 25 l/s, media di 2,81 l/s per irrigare ettari 5,62 di terreni.

di approvare il disciplinare di concessione preferenziale relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 20/12/2010, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno

anticipatamente, entro il 31 gennaio di ogni anno il canone stabilito nella misura di legge;

- ad applicare alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa assegnata (Codice Univoco AL P 04930) ed a mantenerla in buono stato di conservazione.

(omissis)

Il Dirigente Direzione
Tutela e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 5 – Condizioni particolari cui dovrà' soddisfare la derivazione

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità di rimodulare la portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza

Provincia di Alessandria

Determinazione Dirigenziale n. 3/1012 del 04/01/2011. Derivazione n. 1313 - Ditta Dagna Dante - Concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee ad uso agricolo in Comune di Alessandria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(omissis)

Determina

di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo in Comune di Alessandria ad uso agricolo a favore della Ditta Dagna Dante.

La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale nella misura massima di 20 l/s, media di 15 l/s per irrigare circa ettari 30 di terreni.

di approvare il disciplinare di concessione preferenziale relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 21/12/2010, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, entro il 31 gennaio di ogni anno il canone stabilito nella misura di legge;

- ad applicare alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa assegnata (Codice Univoco AL P 00920) ed a mantenerla in buono stato di conservazione.

(Omissis)

Il Dirigente Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 5 – Condizioni particolari cui dovrà' soddisfare la derivazione

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità di rimodulare la portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza

Provincia di Alessandria

Determinazione Dirigenziale n. 654-138412 del 27/10/2010. Derivazione n. 3388 - Autodemolizioni e Ricambi Casale di Falconi Rita e Figli S.a.s. - Concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee ad uso civile in Comune di Casale Monferrato.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(omissis)

Determina

a- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo in Comune di Casale Monferrato ad uso civile (igienico sanitario ed irrigazione aree verdi) a favore dell'Autodemolizioni e Ricambi Casale di Falconi Rita e figli S.a.s. (omissis).

La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale nella misura massima di 3 l/s, media di 0,01 l/s per un volume medio annuo di 350 mc. ad uso civile (igienico sanitario ed irrigazione aree verdi);

b- di approvare il disciplinare di concessione preferenziale relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 12/10/2010, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, entro il 31 gennaio di ogni anno il canone stabilito nella misura di legge;

- ad applicare alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa assegnata (Codice Univoco AL P 04989) ed a mantenerla in buono stato di conservazione.

(omissis)

Il Dirigente Direzione
Tutela e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 5 – Condizioni particolari cui dovrà' soddisfare la derivazione

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità di rimodulare la

portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza

Provincia di Asti

Decreto di esproprio n. 32 - n. mec. DT011-24-2011 del 11/01/2011 - n. determina 108 del 13/01/2011 - Decreto di esproprio dei beni immobili per i lavori di: S.P. 12 "Monale-Canale per Cisterna" - Rifacimento ponte idraulicamente inadeguato al km 4+817 in comune di Baldichieri d'Asti.

Il Dirigente del Servizio Manutenzione Generale, Viabilità e Patrimonio
(omissis)
Decreta

Art. 1 - È pronunciata a favore della Provincia di Asti l'espropriazione, con conseguente trasferimento del diritto di proprietà, degli immobili qui di seguito descritti, resisi necessari per la realizzazione dei lavori di rifacimento ponte idraulicamente inadeguato al km 4+817 sulla S.P. 12 "Monale-Canale per Cisterna" in comune di Baldichieri d'Asti, censiti catastalmente in questo modo:

a) terreni distinti in catasto terreni del comune di Baldichieri d'Asti

foglio 2 mappale 715 (ex 280b) della superficie di mq. 350 totalmente espropriati - foglio 2 mappale 717 (ex 383b) della superficie di mq. 210 totalmente espropriati - intestati catastalmente a:

Immobiliare Levante di Pelissero S. e C. sas con sede a Baldichieri d'Asti (AT) (omissis) - Prop. 1/1.

b) terreni distinti in catasto terreni del comune di Baldichieri d'Asti

foglio 6 mappale 708 (ex 158b) della superficie di mq. 330 totalmente espropriati - foglio 6 mappale 710 (ex 159b) della superficie di mq. 430 totalmente espropriati - intestati catastalmente a:

Ferrero Carlo nato a Tigliole (AT) il 07/12/1935 (omissis) - Prop. 1/1.

c) terreno distinto in catasto terreni del comune di Baldichieri d'Asti

foglio 6 mappale 712 (ex 537b) della superficie di mq. 220 totalmente espropriati - intestato catastalmente a:

Musso Vittorio nato a Torino (TO) il 03/10/1958 (omissis) - Prop. 1/2;

MIR.VI.VA. di Miroglio Valerio & C. snc con sede a Baldichieri d'Asti (AT) (omissis) - Prop. 1/2;

Miroglio Emilia nata a Baldichieri d'Asti (AT) il 19/11/1929 (omissis) - Usuf. 1/3.

(omissis)

Il Dirigente del Servizio Manutenzione Generale,
Viabilità e Patrimonio
Paolo Biletta

Provincia di Asti

Decreto di esproprio n. 33 - n. mec. DT011-30-2011

del 11/01/2011 - n. determina 109 del 13/01/2011 - Decreto di esproprio dei beni immobili per i lavori di: S.P. 75 "Monale-Maretto" - Rifacimento ponte al km 0+006 in comune di Monale sul rio Monale.

Il Dirigente del Servizio Manutenzione Generale, Viabilità e Patrimonio
(omissis)
Decreta

Art. 1 - È pronunciata a favore della Provincia di Asti l'espropriazione, con conseguente trasferimento del diritto di proprietà, degli immobili qui di seguito descritti, resisi necessari per la realizzazione dei lavori di rifacimento ponte al km 0+006 sulla S.P. 75 "Monale-Maretto" in comune di Monale sul rio Monale, censiti catastalmente in questo modo:

a) terreno distinto in catasto terreni del comune di Monale foglio 6 mappale 661 (ex 195a) della superficie di mq. 44 totalmente espropriati - intestato catastalmente a:

Marchese Secondo nato a Monale (AT) il 03/07/1948 (omissis) - Prop. 1/1.

b) terreno distinto in catasto terreni del comune di Monale foglio 6 mappale 663 (ex 196a) della superficie di mq. 48 totalmente espropriati - intestato catastalmente a:

Gucci Franco nato a Monale (AT) il 05/08/1944 (omissis) - Prop. 1/1.

c) terreni distinti in catasto terreni del comune di Monale foglio 6 mappale 665 (ex 197a) della superficie di mq. 360 totalmente espropriati - foglio 6 mappale 666 (ex 197b) della superficie di mq. 1160 totalmente espropriati - intestati catastalmente a:

Molino Marilena nata a Cinaglio (AT) il 29/11/1934 (omissis) - Prop. 4/6;

Vercelli Alessandra nata ad Asti (AT) il 05/03/1959 (omissis) - Prop. 1/6;

Vercelli Anita nata ad Asti (AT) il 13/02/1961 (omissis) - Prop. 1/6.

d) terreno distinto in catasto terreni del comune di Monale foglio 7 mappale 305 (ex 135b) della superficie di mq. 11 totalmente espropriati - intestato catastalmente a:

Lignana Antonella nata a Torino (TO) il 30/07/1952 (omissis) - Prop. 1/1.

e) terreno distinto in catasto terreni del comune di Monale foglio 6 mappale 668 (ex 439b) della superficie di mq. 590 totalmente espropriati - intestato catastalmente a:

Comune di Monale con sede a Monale (AT) (omissis) - Prop. 96/120;

Sigliano Adelaide nata a Monale (AT) il 15/12/1937 (omissis) - Prop. 4/120;

Sigliano Emilia nata ad Asti (AT) il 06/10/1965 (omissis) - Prop. 1/120;

Sigliano Francesco nato a Monale (AT) il 20/11/1920 (omissis) - Prop. 4/120;

Sigliano Franco nato ad Asti (AT) il 09/01/1969 (omissis) - Prop. 1/120;

Sigliano Giovanni nato a Monale (AT) il 05/09/1923 (omissis) - Prop. 4/120;

Sigliano Giuseppe nato a Monale (AT) il 10/03/1926 (omissis) - Prop. 4/120;

Sigliano Graziella nata ad Asti (AT) il 25/08/1966 (omissis)

sis) - Prop. 1/120;
 Sigliano Maria Antonietta nata ad Asti (AT) il 02/01/1969 (omissis) - Prop. 4/120;
 Sigliano Mario nato ad Asti (AT) il 31/12/1967 (omissis) - Prop. 1/120.

f) terreno distinto in catasto terreni del comune di Monale foglio 6 mappale 660 (ex 171b) della superficie di mq. 1820 totalmente espropriati - intestato catastalmente a: Comune di Monale con sede a Monale (AT) (omissis) - Prop. 1/1

(omissis)

Il Dirigente del Servizio Manutenzione Generale,
 Viabilità e Patrimonio
 Paolo Biletta

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale 16 giugno 2010 n. 1.631: Concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda freatica, ad uso Produzione di Beni e Servizi, mediante un pozzo esistente, ubicato in Comune di Lessona, assentita alla Società "Centro Primavera Srl". Pratica n. 321BI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

Determina

(omissis)

Di assentire ai sensi degli articoli 2 comma 1 e 22 del DPGR 29 luglio 2003 n. 10/R nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al "Centro Primavera Srl" (omissis), la concessione di derivare litri/secondo massimi 1 ed un volume massimo annuo di metri cubi 354, cui corrisponde una portata media annua di litri/secondo 0,01 d'acqua sotterranea dalla falda freatica tramite un pozzo esistente avente profondità di metri 32, ubicato in Comune di Lessona (foglio n. 8 - particella n. 221), ad uso produzione di beni e servizi e civile, (omissis).

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del DPGR 29 luglio 2003 n. 10/R per anni 15 successivi, continui e decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis);

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.121 di Rep. del 16 aprile 2010

Art. 11 – Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti: concessioni di derivazione d'acqua pubblica, tutela dell'ambiente, agricoltura, piscicoltura, industria, igiene e sicurezza pubblica.

Biella, 4 gennaio 2011

La Responsabile del Servizio

Annamaria Baldassi

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale 7 aprile 2010 n. 936: Rinnovo al "Consorzio di Irrigazione Cesi" di un Antico Diritto di derivazione d'acqua pubblica ad uso Agricolo, dal torrente Oremo, in Comune di Pollone, originariamente riconosciuto con D.M. 28 novembre 1932 n. 3.409. Pratica n. 214.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

Determina

(omissis)

Di assentire ai sensi degli artt. 30 e 34 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al "Consorzio di Irrigazione Cesi" rappresentato dal Sig. Ramella Paia Piero (omissis) il rinnovo di antico diritto per continuare a derivare litri secondo massimi 25 ed un volume massimo annuo di metri cubi 394.200, cui corrisponde una portata media annua di litri secondo 12,50 d'acqua pubblica dal torrente Oremo in Comune di Pollone, ad uso agricolo (irrigazione di ettari 13.13.66 di terreni soggetti a coltivazione prativa ed usi assimilati), con obbligo di restituzione delle colature nel medesimo corpo idrico sempre in Comune di Pollone; (omissis);

Di accordare l'ulteriore rinnovo dell'antico diritto di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni 40 successivi e continui, decorrenti dal 1 febbraio 2007, giorno successivo alla scadenza della precedente concessione assentita con D.P.G.R. 23 marzo 1983 n. 2.462, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.114 di Rep. del 10 marzo 2010

Art. 16 – Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti: concessioni di derivazione d'acqua pubblica, buon regime delle acque, tutela dell'ambiente, agricoltura, piscicoltura, industria, igiene e sicurezza pubblica.

Biella, 4 gennaio 2011

La Responsabile del Servizio

Annamaria Baldassi

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale 7 aprile 2010 n. 934: Rinnovo con varianti di un Antico Diritto di derivazione d'acqua per usi promiscui, dal torrente Elvo, in Comune di Sordevolo, assentito in capo al Comune di Sordevolo. Pratica n. 649.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

Determina

(omissis)

Di assentire ai sensi dell'art. 30 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Comune di Sordevolo (omissis), il rinnovo dell'antico diritto in precedenza già rinnovato con D.G.P 6 agosto 1996 n. 728, per poter continuare a derivare complessivi litri secondo massimi 50 d'acqua pubblica dal torrente Elvo, in Comune di Sordevolo, ad uso produzione di beni e servizi, agricolo e civile (alimentazione lavatoi e fontane pubbliche).

Di rinnovare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 2 lettera a) del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni 15, successivi, continui e decorrenti dal 1 febbraio 2007, giorno successivo a quello di scadenza del precedente rinnovo dell'antico diritto, accordato con D.G.P 6 agosto 1996 n. 728, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel precedente disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto. (omissis).

Di assentire ai sensi dell'art. 27 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Comune di Sordevolo (omissis), la variante all'antico diritto come sopra rinnovato, per poter continuare a derivare: complessivamente litri secondo massimi 50 ed un volume massimo annuo di metri cubi 1.576.800 - cui corrisponde una portata media annua sempre di litri secondo 50 d'acqua pubblica destinati, nelle rispettive quantità, ai seguenti utilizzi:

litri secondo massimi 15 ed un volume massimo annuo di metri cubi 473.040 d'acqua ad uso civile (omissis);

litri secondo massimi 25 ed un volume massimo annuo di metri cubi 788.400 d'acqua ad uso agricolo (omissis);

litri secondo massimi 10 ed un volume massimo annuo di metri cubi 315.360 d'acqua ad uso produzione di beni e servizi (omissis);

litri secondo massimi 48 ed un volume massimo annuo di metri cubi 1.513.728 d'acqua (portata costituita dalla somma di parte delle portate indicate ai precedenti punti) ad uso energetico (produzione, sul salto di metri 48,39 - di energia elettrica o di forza motrice per una potenza nominale media di 22,77 Kw.).

Di accordare la variante all'antico diritto di che trattasi a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel nuovo disciplinare sottoscritto in data 26 gennaio 2010 (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.112 di Rep. del 26 gennaio 2010

Art. 20 – Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti: concessioni di derivazione d'acqua pubblica, buon regime delle acque, tutela dell'ambiente, agricoltura, piscicoltura, industria, igiene e sicurezza pubblica.

Biella, 4 gennaio 2011

La Responsabile del Servizio
Annamaria Baldassi

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale 7 aprile 2010 n. 935: Concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea, ad uso Civile, mediante un pozzo in falda profonda, ubicato in Comune di Brusnengo, assentita alla Società "Spazio Sette S.r.l.". Pratica n. Brusnengo4.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

Determina

Per quanto sopra esposto, di identificare come "Richiedente" la ditta "Sixty-One srl", (omissis).

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto dalla Sig.ra Cagni Luisa il 26 marzo 2010, in qualità di legale rappresentante del Richiedente, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di poter assentire ai sensi del D.P.G.R 5 marzo 2001 n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, al Richiedente, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec. massimi 10 e l/sec. medi 3,17 d'acqua da falda sotterranea profonda, per un totale di metri cubi annui 100.000 (centomila), prelevati per mezzo di n. 1 pozzo, ubicato in comune di Brusnengo (F°20 - map. 60) ad uso civile.

Di poter accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R 5 marzo 2001 n. 4/R e, secondo quanto disposto dall'art. 24 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R, per ulteriori anni 15 successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.113 di Rep. del 26 marzo 2010

Art. - 7 – Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua del pozzo non dovrà interferire con altri pozzi, le cui acque sono destinate al consumo umano nè dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata. In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento della falda l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. E' fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde nonchè infortuni o intrusioni casuali.

E' fatto obbligo al titolare di provvedere ad intervalli di 5 anni a decorrere dal 2013 alla verifica della funzionalità dell'opera tramite videoispezione e prova di portata.

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne

l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone e alle cose nonchè da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione (omissis).

Biella, 4 gennaio 2011

La Responsabile del Servizio
Annamaria Baldassi

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale n. 3374 del 10.12.2010. Progetto denominato: "Ripotenziamento della Centrale Termoelettrica Biella Power" da realizzarsi in Comune di Cerreto Castello (BI). Fase di valutazione V.I.A.

Progetto denominato: "Ripotenziamento della Centrale Termoelettrica Biella Power" da realizzarsi in Comune di Cerreto Castello (BI).

Proponente: "Biella Power" S.r.l., Via Montalbino n. 3/5 20159 Milano

Giudizio di Compatibilità Ambientale *negativo* del progetto di opera, ai sensi art. 12 e ss. L.R. 40/98 e ss.mm.ii. e 26 D Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

(omissis)

Viste le risultanze della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, tenutasi il 15 Novembre 2010... (omissis) e condotta nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss. mm. ii. (omissis)... questo Responsabile del Procedimento ritiene *prevalenti* le posizioni di dissenso espresse, in sede di Conferenza dei Servizi da Provincia di Biella, A.R.P.A. Piemonte Dip.to di Biella, A.S.L. BI Dip.to Prevenzione di Biella, Comune sede dell'impianto (Cerreto Castello) e Comuni vicini (Cossato, Quaregna e Valdengo).

Dette posizioni contrarie alla compatibilità ambientale – con richiamo da parte di tutti i dissenzienti alle risultanze dell'istruttoria tecnica condotta dalla Conferenza dei Servizi medesima - sono infatti state espresse da soggetti in capo ai quali sta il rilascio di autorizzazioni indispensabili per la realizzazione ed esercizio delle opere e/o che si occupano della tutela del paesaggio, dell'ambiente e della salute dei residenti nei Comuni potenzialmente destinatari degli impatti prodotti dall'intervento in progetto e del territorio e/o del territorio biellese nel suo complesso.

Richiamate in particolare, le principali criticità evidenziate, ai fini dell'espressione del giudizio di compatibilità ambientale delle opere oggetto del presente provvedimento, nel corso della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi del 15.11.2010, che non hanno consentito di esprimere parere favorevole al progetto di cui trattasi:

1) Si è riscontrato, nelle previsioni progettuali della "Biella Power" S.r.l., conflitto con le indicazioni fornite dal Piano d'Azione ex art. 7 D. Lgs. 04.08.1999 n. 351 della Provincia di Biella, approvato in ultimo con Delibera di Giunta Provinciale n. 443 del 29.12.2006 (parte seconda, punto 3: Settore produttivo – Autorizzazioni emissioni in atmosfera). (omissis)

2) L'istruttoria svolta ha poi rilevato che il progetto della "Biella Power" S.r.l., non rispetta le indicazioni fornite dalla D.G.R. 11 Novembre 2002, n. 14-7623

("Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43, (omissis)... pubblicata nel B.U. Piemonte 21 novembre 2002, n. 47, il quale al capitolo "Criteri per i provvedimenti per alcune attività lavorative e per gli impianti produttivi" stabilisce che: "In tutti i Comuni assegnati alla Zona di Piano, le Province valutano le domande di autorizzazione di installazione o modifica di insediamenti produttivi ed infrastrutture con particolare attenzione agli effetti a breve e lungo termine delle nuove emissioni in atmosfera, perseguendo un bilancio ambientale positivo e fermo restando l'obbligo dell'applicazione della migliore tecnica e tecnologia disponibile ed, ove possibile, quella delle tecnologie emergenti".

3) Tra le alternative progettuali proposte dagli elementi a disposizione, quella meno impattante dal punto di vista ambientale risulta essere quella cogenerativa, unita all'impianto di teleriscaldamento di potenzialità idonea a raggiungere un bilancio ambientale positivo. Ai fini della valutazione degli impatti ambientali, non è stato possibile, per l'Organo Tecnico + Comitato Tecnico omissis., tener conto del menzionato teleriscaldamento, per il quale la "Biella Power" S.r.l. non ha mai prodotto la relativa documentazione progettuale secondo le modalità richieste dalla normativa vigente, per la necessaria valutazione degli impatti ambientali potenzialmente prodotti. Tale documentazione avrebbe potuto consentire all'O.T.+C.T. citato, la valutazione della capacità dell'impianto di raggiungere "prestazioni globali", tali da garantire un bilancio ambientale favorevole.

4) L'istruttoria condotta dall'Organo Tecnico + Comitato Tecnico (omissis)..., per quanto esposto al punto n. 3 qui sopra, ha quindi giudicato che il progetto, così come presentato e valutato – non ostante la serie di integrazioni (richieste e spontanee) prodotte dalla "Biella Power" S.r.l. – non rispetti le Migliori Tecniche Disponibili, così come stabilito dal D.M. 01.10.2008, per quanto riguarda la resa energetica degli impianti turbogas di produzione di energia elettrica a ciclo combinato (cfr. Tabella 16 di cui al paragrafo 4.2.4 del D.M. 01.10.2008 citato). Né il progetto contiene elementi tali da giustificare, anche dal punto di vista ambientale, eventuali deroghe al rispetto delle B.A.T.

5) L'A.R.P.A. Piemonte, Dip.to di Biella, che ha partecipato come componente fisso a tutta l'istruttoria sul progetto "Biella Power" S.r.l. condotta dall'Organo Tecnico + Comitato Tecnico omissis..., ha poi evidenziato che la "Biella Power" S.r.l. medesima ha prospettato, per il raggiungimento degli *standard* di immissione acustica – nelle ultime integrazioni spontanee datate Ottobre 2010 -, l'utilizzo di elementi fonoassorbenti di caratteristiche dimensionali tali da modificare potenzialmente il profilo di facciata, senza tuttavia fornire documentazioni valutabili dal punto di vista paesaggistico ed urbanistico. Su tali premesse l'A.R.P.A. Piemonte, Dip.to di Biella – all'interno dell'O.T.+C.T. - ha giudicato che non potesse essere assegnata una valutazione finale di segno favorevole circa la mitigazione degli impatti acustici prodotti dalle soluzioni prospettate, non essendoci certezza circa la loro realizzabilità e anche a seguito delle considerazioni dettagliatamente esposte dall'A.R.P.A. Piemonte,

Dip.to di Biella nel verbale della riunione dell'08.11.2010 dell'O.T.+C.T.

6) L'Organo Tecnico + Comitato Tecnico (omissis)... a consuntivo, ha rilevato che la "Biella Power" S.r.l., a fronte della prospettazione di un'opera – come quella in progetto – che peggiora gli impatti ambientali a livello locale, non ha previsto concrete misure di compensazione ambientale.

7) Con riferimento a quanto esposto al precedente punto n. 6), si dà atto che la "Biella Power" S.r.l. ha prodotto – nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del 15.11.2010 – documento, allegato alla nota di trasmissione datata 15.11.2010 (prot. ricez. Provincia n. 45937 del 15.11.2010), denominato "Lettera di intenti" tra la "Biella Power" S.r.l. Milano e la "D.Energy" S.r.l. Cossato (BI). In proposito si osserva quanto segue:

- La lettera d'intenti di cui si parla è stata sottoscritta dalla "Biella Power" S.r.l. e dalla "D.Energy" S.r.l., con riferimento ad una precedente convenzione del Maggio 2009, tra Comune di Cossato, "Idroerre" S.p.A. e "Consorzio Imprenditori Biellesi" S.C., che aveva per oggetto l'impegno alla realizzazione di una rete di teleriscaldamento sul territorio Comunale di Cossato ed alla gestione del relativo servizio per la distribuzione e vendita di energia termica ad utenze pubbliche e private

- La lettera d'intenti di cui si parla costituisce documento con la quale la "Biella Power" S.r.l. Milano e la "D.Energy" S.r.l. "intendono darsi reciprocamente atto delle principali condizioni e termini sulla cui base le Parti (e cioè le due società che l'hanno sottoscritta) intendono negoziare il contratto di fornitura" alla "D.Energy" S.r.l. dell'energia elettrica prodotta dalla centrale (ripotenziata) in progetto "Biella Power" S.r.l. alla "D.Energy" S.r.l. ai fini dell'esercizio della rete di Teleriscaldamento

- Come anche rilevato nel corso della seduta conclusiva del 15.11.2010 della Conferenza dei Servizi, da parte del Comune di Quaregna, tale lettera d'intenti rappresenta un semplice accordo a negoziare un contratto di fornitura e non già a fornire l'energia termica prodotta dalla centrale ripotenziata. Come tale, ciò che oggi è intenzione – ancorché formalizzata – può, nel prosieguo, legittimamente non condurre alla stipulazione del contratto di fornitura, se le parti non troveranno accordo sulle condizioni negoziali

- Ne discende che permane, sulla soluzione di compensazione ambientale del Teleriscaldamento, un'alea tale da non consentire (ancora attualmente), alla Provincia di considerarla tale, anche dopo la produzione della lettera d'intenti in parola

- Si rilevi, ultimo ma non meno importante, la questione comunque pregiudiziale per cui l'attuazione della rete di Teleriscaldamento non è mai stata – nel corso della procedura – dalla "Biella Power" S.r.l. dettagliatamente progettualizzata e puntualmente valutata nei potenziali impatti prodotti sull'ambiente, come invece espressamente previsto dalla L.R. 40/98 e ss.mm.ii. all'art. 4 comma 5, relativamente alle opere funzionali o connesse all'opera principale in progetto

(omissis)

Determina

(omissis)

1. Di esprimere giudizio negativo di compatibilità ambientale per il Progetto denominato: "*Ripotenziamento della Centrale Termoelettrica Biella Power*" in comune di Cerreto Castello (BI), presentato dalla "Biella Power" S.r.l., Montalbino n. 3/5, 20154 Milano, in data 27.03.2009 (protocollo di ricezione Provincia n. 12836 del 27.03.2009), ai sensi dell'art. 12 della L.R. 14.12.1998 e ss.mm.ii. ed art. 23 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

2. Di dichiarare conseguentemente chiuso il procedimento citato al punto 1 del presente dispositivo, avviato il 27.03.2009.

3. Di dare atto che la mancanza del positivo giudizio positivo di compatibilità ambientale dell'opera in progetto non ha consentito il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla sua realizzazione ed esercizio. (omissis)

4. Allo scopo di rispondere pienamente alle disposizioni contenute nell'art. 14 – quater comma 1, sulla base delle valutazioni condotte nel corso dell'istruttoria, sono riportate qui di seguito le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. (omissis)

(omissis)

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso...(omissis)...

Provincia di Cuneo

Decreto n. 29 del 30/12/2010 - Sezione Provinciale dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Sezione A Iscrizione Cooperativa Sociale "Dolmen Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale - ONLUS".

IL DIRIGENTE

Settore Politiche Sociali

(omissis)

Decreta

di iscrivere alla sezione provinciale dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, sezione A, al N. 66/A, la cooperativa sociale "Dolmen Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale - ONLUS" con sede in 12037 Saluzzo, Piazza Vineis 11, dandone ufficiale comunicazione agli interessati a norma degli art. 5, comma 3 ed art. 3, comma 3 della L.R. 18/94 e s.m.i..

Il Dirigente Delegato

Pier Luigi De Stefanis

Provincia di Cuneo

Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Ordinanza n. 1 del 11.01.2011 relativa all'istanza di Concessione di derivazione di acqua pubblica n. 5527 ad uso energetico dal Torrente Maudagna, nei Comuni di Frabosa Sottana e Frabosa Soprana, tra le Località S. Michele e S. Giacomo, della Società SI.CA. Energie s.r.l. con Sede in Mondovì (CN).

IL DIRIGENTE

Visto che in data 29.05.2008 i Sigg. Pietro Siccardi e Marco Castellino, in qualità di Rappresentanti della Società SI.CA. Energie s.r.l. con Sede Legale in Mondovì

(CN) - Corso Statuto n. 20 - hanno depositato, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98 e s.m.i., domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e contestualmente istanza intesa ad ottenere la Concessione n. 5527 per derivare - ad uso Energetico - dal Torrente Maudagna nei Comuni di Frabosa Sottana e Frabosa Soprana, nel tratto compreso tra le Località San Michele e San Giacomo, la portata massima complessiva di litri al secondo 2'000 e media di 877.13, sul salto di metri 50.80, la potenza nominale media di 437 KW;

Viste le Note Prot. n. 60687 del 10.09.2008 e n. 21117 del 22.03.2010 della Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo; Visto il *nulla osta* all'esecuzione dell'intervento - relativamente ai soli aspetti demaniali - espresso dall'Aeronautica Militare con nota Prot. n. 9593 del 04.04.2010 (Prot. di Ricev. n. 30195 del 19.04.2010);

Visto il *nulla contro* alla realizzazione dell'opera - per gli aspetti demaniali - espresso dal Comando R. F. C. Interregionale Nord con Nota Prot. n. 21580 (Prot. di Ricev. n. 41637 del 25.05.2010);

Viste le note prot. n. 63300 del 19.08.2010 e n. 90840 del 13.12.2010 con la quale il Servizio V.I.A. ha trasmesso la documentazione integrativa prodotta dai Proponenti, a seguito della quale sono variati i seguenti parametri della derivazione: portata massima di litri al secondo 2'500, media di 788 e minima di 150, potenza nominale media di 393 kW;

Visto il *nulla osta* dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, rilasciato - ai sensi dell'art. 7, comma 2 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e s.m.i. e dell'art. 10 del D.P.G.R. n.10/R-2003 - con nota prot. n. 6538/4.1 del 10.10.2010 (Prot. di Ricev. n. 78441 del 21.10.2010);

Vista la Deliberazione n. 10/2009 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "*Compatibilità delle istanze di concessione di derivazione d'acqua pubblica per uso idroelettrico corredate da progetti di opere da realizzarsi in aree individuate e classificate dal PAI come aree in dissesto o aree a rischio idrogeologico molto elevato e sottoposte a vincoli dalle Norme di Attuazione del PAI*";

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la Legge Regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento Regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

Ordina

la presente Ordinanza venga affissa presso l'Albo Pretorio dei Comuni di Frabosa Sottana e Frabosa Soprana per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali saranno depositati presso il Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n° 30, e presso la Segreteria dei Comuni di Frabosa Sottana e Frabosa Soprana a disposizione di chiunque intenda

prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure ai Comuni di Frabosa Sottana e Frabosa Soprana; potranno, inoltre, essere prodotte in sede di visita pubblica.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

- Alla Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo - Cuneo

- Alla Regione Piemonte - Direzione Agricoltura - Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica - Torino

- All'Agenzia Regionale Protezione Ambientale - ARPA - Cuneo

- Al Comando R. F. C. Interregionale Nord - Torino

- Al Sindaco del Comune di Frabosa Sottana - Frabosa Sottana

- Al Sindaco del Comune di Frabosa Soprana - Frabosa Soprana

- Al Sig. Pierangelo Costanzo - Frabosa Sottana

- All'ACDA S.p.A. - Cuneo

- Alla Società SI.CA. s.r.l. - Mondovì

Un rappresentante legittimato della Società Proponente dovrà presenziare alla visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, che ha valore di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., fissata per il giorno *giovedì 14 Aprile 2011 alle ore 10:30*, con ritrovo presso il Municipio del Comune di *Frabosa Sottana*; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

I Comuni restituiranno alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Naturali - la presente Ordinanza, munita del Referto di Pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro quindici giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I Funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell'art. 11 comma 4 del DPGR 29.07.2003 n. 10/R, si precisa che:

- il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo;

- il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Ing. Fabrizio Cavallo ed il Funzionario di riferimento è l'Ing. Roberto Gasca;

- nel caso di ammissione di ulteriori domande concorrenti, la visita potrà essere rinviata ad altra data.

Cuneo, 11 gennaio 2011

Il Dirigente

Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Proroga termine efficacia giudizio compatibilità ambientale del progetto in ampliamento di coltivazione e di recupero ambientale di cava di Tout-Venant in local. C.na Marengo Fossano proponente O.M.G. s.n.c. di Verduno.

(omissis)

Tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte del Relatore

(omissis)

LA GIUNTA PROVINCIALE

Delibera

(omissis)

- *Di prorogare*, in applicazione dell'art. 12, comma 9, L.R. 40/98 e s.m.i., per ulteriori mesi sei, ai fini dell'inizio lavori, il termine di efficacia del giudizio positivo di compatibilità ambientale e la contestuale positiva Valutazione di Incidenza sul progetto di ampliamento della coltivazione e di recupero ambientale di cava di tout-venant in località C.na Marengo del Comune di Fosano, presentato da parte del Sig. Luciano Oberto, legale rappresentante della O.M.G. s.n.c., con sede in Loc. Ponte Tanaro, Verduno (CN), reso con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 545 dell'11.12.2007, in quanto risultano mantenuti i presupposti e le prescrizioni contenute nel giudizio di compatibilità ambientale e di Valutazione di Incidenza di cui alla succitata D.G.P. n. 545 dell'11.12.2007.

(omissis)

- *Di dichiarare* il presente provvedimento, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 in considerazione dell'intervenuta scadenza in data 11 dicembre 2010 del termine di efficacia del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto, reso con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 545 dell'11.12.2007.

La presente deliberazione sarà depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Pronuncia giudizio negativo compatibilità ambientale del progetto Parco eolico e tematico Cianeza localizzato in Garessio - Proponente Sama Energia srl corso Roma 25/A Saluzzo.

(omissis)

Tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte del Relatore;

(omissis)

LA GIUNTA PROVINCIALE

Delibera

(omissis)

- *Di non accogliere*, per le considerazioni svolte in premessa, le osservazioni del proponente in merito ai motivi ostativi formulati nella 4^a Conferenza dei Servizi del 25 maggio 2010.

- *Di esprimere giudizio negativo di compatibilità ambientale ed in ordine al rilascio delle connesse autorizza-*

zioni alla costruzione ed esercizio dell'impianto in merito al progetto di "Parco eolico e tematico Cianeza" localizzato in Comune di Garessio, lungo il crinale che collega il Colle San Bernardo con il Colle del Quazzo interessando le località di Bric Schiavo, Monte Cianeza, Colla Bassa, Bric Verviola e Bric Agrifoglio, presentato da parte del Sig. Pierfranco Mariotta, Amministratore unico della Società Sama Energia s.r.l., con sede in C.so Roma 25/A - Saluzzo, in quanto, ritenuto prevalente nell'ambito del Giudizio di Compatibilità Ambientale (Sentenza 207/2008 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche) l'interesse alla conservazione della qualità dell'ambiente rispetto all'interesse del proponente ed a quello pubblico della produzione di energia, operato il necessario bilanciamento tra opposti interessi e valori coinvolti e, verificato al contempo se le alterazioni conseguenti alla realizzazione dell'impianto potessero ritenersi accettabili e/o mitigabili in applicazione di un giudizio comparativo volto a temperare, da un lato, la prioritaria necessità di salvaguardare gli interessi ambientali, dall'altro l'interesse pubblico sotteso all'esecuzione dell'opera; tenuto inoltre in particolare conto, in riferimento all'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., che l'art. 12 dell'anzidetto D.Lgs., al comma 3, ne prevede il rilascio nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico -artistico è stata accertata in via definitiva la mancanza dei presupposti sostanziali per una pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale nonché per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., di quella ex L.R. 45/89 e s.m.i. nonché di quella ex art. 12 con le seguenti motivazioni:

(omissis)

- *Di dare atto* che la notifica del presente provvedimento al proponente si configura come chiusura di tutti i procedimenti autorizzativi connessi.

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Allegato (omissis)

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Pronuncia giudizio compatibilità ambientale progetto per la realizzazione di un impianto di frantumazione materiali ferrosi e non ferrosi, con esclusione di rifiuti, localizzato in Polonghera. Proponente Fracar srl Polonghera.

(omissis)

Tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte del Relatore;

(omissis)

LA GIUNTA PROVINCIALE

Delibera

(omissis)

- *Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale* in merito al progetto per la realizzazione di un impianto di frantumazione di materiali ferrosi e non ferrosi, con esclusione di rifiuti, localizzato in Polonghera, Via Murello 9h/13 presentato da parte del Sig. Andrea Oscar Paolo Forgia, legale rappresentante della Ditta Fracar S.r.l., Via Murello 9h/13 – 12030 Polonghera, nel rispetto delle previsioni progettuali ed impiantistiche, nonché delle condizioni e prescrizioni di seguito esplicitate. Gli interventi in progetto paiono compatibili con la conservazione delle componenti ambientali presenti sull'area di intervento e non ne pregiudicano in modo significativo né permanente l'integrità.

- *Di condizionare* l'espressione del giudizio suddetto al rispetto di specifiche prescrizioni atte a garantire una separazione delle opere in progetto dalle attività di gestione rifiuti esistenti presso il sito, nonché per controllare maggiormente l'entità degli impatti, quali:

(omissis)

- *Di stabilire* che venga presentato un nuovo Piano di Prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e delle acque meteoriche di dilavamento, così come previsto dal Regolamento Regionale (D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i.);

- *Di autorizzare*, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., le emissioni in atmosfera della ditta Fracar S.r.l. - con sede legale in Polonghera - Via Murello n. 9h/13, ed operativa nel medesimo Comune in Via Murello n. 13-15 (omissis) derivanti dallo stabilimento presso il quale verranno effettuate le operazioni di frantumazione di materiali ferrosi e non ferrosi, con esclusione di rifiuti, ai fini della raffinazione;

- *Di vincolare* l'autorizzazione al rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni aggiuntive indicate nell'Allegato A, composto da n. 4 pagine e che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- *Di stabilire* quale termine per la messa a regime dell'impianto quello riportato nell'Allegato A;

- *Di indicare*, per i controlli da effettuarsi a cura dell'Impresa, la periodicità e le modalità riportate nell'Allegato A;

- *Di fissare* la scadenza dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera al 31/10/2025. L'azienda dovrà presentare domanda di rinnovo almeno un anno prima di tale data;

(omissis)

- *Di stabilire* che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente

provvedimento. Scaduti i predetti termini, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Allegato (omissis)

Provincia di Novara

Installazione di un impianto fotovoltaico posato a terra da 100,80 Kwp" localizzato in Comune di Pombia, Via dei Boschi di Sopra. Conclusione fase verifica procedimento VIA.

IL DIRIGENTE

(omissis)

Determina

1. di prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi riunitasi in data 04/11/2010 per il progetto di "Installazione di un impianto fotovoltaico posato a terra da 100,80 Kwp" localizzato in Comune di Pombia, Via dei Boschi di Sopra presentato dalla Ditta della Ditta C.A.M.A. Sas di Carlomagno Alberto & C., con sede legale a Sesto Calende;

2. di non sottoporre il progetto in oggetto alla fase di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni tecniche contenute nel documento allegato, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di inviare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati ai sensi dell'art. 9 della L.R. 40/98 nonché al Proponente ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e di mettere copia a disposizione del pubblico presso l'apposito Ufficio di Deposito Progetti dell'Amministrazione Provinciale di Novara;

4. la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l'Ufficio di deposito della Regione;

5. di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è demandata all'Ufficio V.I.A., SIRA Rifiuti.

Il Dirigente di Settore

Edoardo Guerrini

N.B. Il testo integrale della presente Determina n. 4007/2010 del 09.12.2010 è depositato presso l'Ufficio Deposito Progetti V.I.A. della Regione Piemonte – Via Principe Amedeo n. 17 – 10123 Torino e presso l'Ufficio VIA, SIRA della Provincia di Novara – C.so Cavallotti n. 31 – 1° piano - 28100 Novara.

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 680-40068/2010 del 3-11-2010 - Concessione di derivazione d'acqua sotterranea n. 2 pozzi (n. 1 pozzo di prelievo e n. 1 pozzo di scarico), in Comune di Volpiano, ad uso climatizzazione assentita alla Bea Costruzioni Srl. Codice univoco: TO-P-10344.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 680-40068/2010 del 3-11-2010 - Codice univoco: TO-P-10344.

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (omissis)

Determina

1. nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Bea Costruzioni Srl (omissis) con sede legale in Rivarolo Canavese, Corso Torino n. 20, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di Volpiano - dati catastali di ubicazione dell'opera di captazione: Fgl 16 n. 977 - in misura di litri/sec massimi 10 e medi 5 per complessivi metri cubi annui 157.680 ad uso civile da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 3-11-2010. (omissis)

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 647-42517/2010 del 17-11-2010 - Concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 2 pozzi, in Comune di Torino, ad uso climatizzazione assentita alla Telma Srl. Codici univoci: TO-P-10346; TO-P-10347.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 647-42517/2010 del 17-11-2010 - Codici univoci: TO-P-10346; TO-P-10347.

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (omissis)

Determina

1. nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Telma Srl (omissis) con sede legale in Torino, Via Santagata n. 47, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante n. 2 pozzi, in Comune di Torino - dati catastali di ubicazione delle opere: Fgl 1092 n. 150 - in misura di litri/sec massimi complessivi 5 e medi 2,51 per complessivi metri cubi annui 79.000 ad uso civile, da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 17-11-2010. (omissis)

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 648-42520/2010 del 17-11-2010 - Concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Virle Piemonte, ad uso irriguo senza restituzione assentita a Busso Silvana. Codice univoco: TO-P-10348.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 648-42520/2010 del 17-11-2010 - Codice univoco: TO-P-10348.

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (omissis)

Determina

1. nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire a Busso Silvana (omissis), la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di Virle Piemonte - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 19 n. 198 - in misura di litri/sec massimi 40 e medi 1,67 per complessivi metri cubi annui 26.354 ad uso agricolo da utilizzarsi dal 1 Aprile al 30 Settembre di ogni anno;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 17-11-2010. (omissis)

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione

Risorse Idriche n. 646-42515/2010 del 17-11-2010 - Concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Collegno, ad uso irriguo senza restituzione e lavaggio mezzi di giardinaggio, strade e piazzali agricoli, assentita alla Cooperativa Sociale La Nuova Cooperativa. Codice univoco: TO-P-10349.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 646-42515/2010 del 17-11-2010 - Codice univoco: TO-P-10349.

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (omissis)

Determina

1. nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Cooperativa Sociale La Nuova Cooperativa (omissis) con sede legale in Torino, Via Capelli n. 93, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di Collegno - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 2 Part. n. 91 - in misura di litri/sec massimi 6,67 e medi 2,56 per complessivi metri cubi annui 80.616 ad uso agricolo da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 17-11-2010. (omissis)

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà

Sociale n. 233-45429/2010 - L. 266/91 e L.R. n. 38/94 e s.m.i.: Diniego di iscrizione alla sezione Provincia di Torino del registro regionale delle organizzazioni di volontariato – sezione socio assistenziale – dell’Associazione “A.S.P. Associazione di volontariato per dare sostegno sociale alle persone bisognose comunque esse siano” con sede legale in Via Della Rocca snc a Monteu da Po (TO) .

IL DIRIGENTE
(omissis)
Determina

1. Per le motivazioni indicate in premessa, di rigettare l’istanza di iscrizione alla sezione provincia di Torino del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato – sezione socio assistenziale – dell’Associazione “A.S.P. Associazione di volontariato per dare sostegno sociale alle persone bisognose comunque esse siano” con sede legale in Via Della Rocca snc a Monteu da Po (TO) – (omissis).

2. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 30 giorni dalla notifica o dall’intervenuta piena conoscenza.

3. La presente determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line della Provincia di Torino e sul B.U.R. ai sensi dell’ art. 4 della L.R. 38/1994 e s.m.i..

4. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 10 dicembre 2010

Il Dirigente
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 234 - 45431/2010 - L. 266/91 e L.R. n. 38/94 e s.m.i.: Diniego di iscrizione alla sezione Provincia di Torino del registro regionale delle organizzazioni di volontariato – sezione Impegno Civile e Tutela e Promozione dei Diritti – dell’Associazione “Argentina – Gruppo Annalaura” con sede legale in Vicolo Breccia n. 7 a Giaveno (TO).

IL DIRIGENTE
(omissis)
Determina

1. Per le motivazioni indicate in premessa, di rigettare l’istanza di iscrizione alla sezione provincia di Torino del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato – Sezione Impegno Civile e Tutela e Promozione dei Diritti – dell’Associazione “Argentina – Gruppo Annalaura” con sede legale in Vicolo Breccia n. 7 a Giaveno (TO) (omissis).

2. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 30 giorni dalla notifica o dall’intervenuta piena conoscenza.

3. La presente determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line della Provincia di Torino e sul B.U.R. ai sensi dell’ art. 4 della L.R. 38/1994 e s.m.i..

4. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 10 dicembre 2010

Il Dirigente
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 240-47251/2010 - L. 266/91 e L.R. n. 38/94 e s.m.i.: Cancellazione dalla sezione Provincia di Torino del Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato – sezione socio assistenziale - dell’ Associazione “A.L.A. Associazione di Libera Accoglienza” con sede legale in Poirino (TO) .

IL DIRIGENTE
(omissis)
Determina

1. Di cancellare, per le motivazioni indicate in premessa, l’Associazione “A.L.A. Associazione di Libera Accoglienza” con sede legale in Poirino (omissis) dalla sezione Provincia di Torino del Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato – sezione socio assistenziale.

2. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 30 giorni dalla notifica o dall’intervenuta piena conoscenza.

3. La presente determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line della Provincia di Torino e sul B.U.R. ai sensi dell’ art. 4 della L.R. 38/1994 e s.m.i..

4. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 22 dicembre 2010

Il Dirigente
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 226-44725 /2010 - L.R. n. 18/94 e s.m.i. – Cooperativa Sociale “Sartoria Il Gelso s.c.s. ” con sede legale in Torino. Cancellazione dalla Sezione Provinciale di Torino dell’Albo Regionale delle cooperative sociali, sezione B.

IL DIRIGENTE
(omissis)
Determina

1. Di cancellare, per le motivazioni espresse in premessa, la Cooperativa Sociale “Sartoria Il Gelso s.c.s.” (omissis) con sede legale in Torino, dalla sezione provinciale di Torino dell’Albo Regionale delle cooperative sociali, sezione B (cooperative che inseriscono al lavoro soggetti svantaggiati).

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all’albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 18/94.

Torino, 1 dicembre 2010

Il Dirigente
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 235-45906/2010 - L.R. n. 18/94 e s.m.i. - Cooperativa Sociale "Consorzio Druig Societa' Cooperativa Sociale" siglabile "Consorzio Druig S.C.S." con sede legale in Torino. Iscrizione alla Sezione Provinciale di Torino dell'Albo Regionale delle cooperative sociali, sezione C.

IL DIRIGENTE

(omissis)

Determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa, di iscrivere la Cooperativa Sociale "Consorzio Druig Societa' Cooperativa Sociale" siglabile "Consorzio Druig S.C.S." (omissis) con sede legale in Torino, alla sezione provinciale di Torino dell'Albo Regionale delle cooperative sociali, sezione C (consorzi di cui all'art. 8 della legge 381/91).

L'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali (art. 2 L.R. 18/94 e s.m.i. commi 3 e 4):

- è condizione per la stipula delle convenzioni tra le cooperative e le Amministrazioni pubbliche, che operano in ambito regionale;

- è condizione per accedere ai benefici previsti dalla legge regionale;

- soddisfa la condizione per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ;
- non dà automaticamente titolo allo svolgimento delle attività che necessitano di particolari e specifiche autorizzazioni rilasciate dalle relative Amministrazioni competenti in materia.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento amministrativo e' ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 18/94.

Torino, 13 dicembre 2010

Il Dirigente
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 239-46756/2010 - L.R. n. 18/94 e s.m.i. - Cooperativa Sociale "Abitare nel Pulito Due Societa' Cooperativa Sociale ONLUS" siglabile "ABIPUL Due S.C.S. ONLUS" con sede legale in Cumiana (TO). Iscrizione alla Sezione Provinciale di Torino dell'Albo Regionale delle cooperative sociali, sezione B.

IL DIRIGENTE

(omissis)

Determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa, di iscrivere la Cooperativa Sociale "Abitare nel Pulito Due Societa' Cooperativa Sociale ONLUS" siglabile "ABIPUL Due S.C.S. ONLUS" (omissis) con sede legale in Cumiana (TO), alla sezione provinciale di Torino dell'Albo Regionale delle cooperative sociali, sezione B (cooperative la cui finalità è l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate).

L'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali (art. 2 L.R. 18/94 e s.m.i. commi 3 e 4):

- è condizione per la stipula delle convenzioni tra le cooperative e le Amministrazioni pubbliche, che operano in ambito regionale;

- è condizione per accedere ai benefici previsti dalla legge regionale;

- soddisfa la condizione per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ;

- non dà automaticamente titolo allo svolgimento delle attività che necessitano di particolari e specifiche autorizzazioni rilasciate dalle relative Amministrazioni competenti in materia.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento amministrativo e' ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 18/94.

Torino, 16 dicembre 2010

Il Dirigente
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Determinazione dirigenziale n. 756-47264 del 20.12.2010 di concessione di derivazione d'acqua dal T. Dora Baltea in Comune di Quincinetto uso energetico assentita alla Soc. Vercelli snc.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

D. D. del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 756-47264 del 20.12.2010.

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)

Determina

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Soc. Vercelli snc (omissis) con sede legale in 13043 Cigliano (VC), Corso Vercelli 78, la concessione di derivazione d'acqua dal T. Dora Baltea in Comune di Quincinetto in misura di l/sec massimi 30000 e medi 6625 ad uso energetico per produrre sul salto di mt 10 la potenza nominale media di kw 649 con restituzione nello stesso Torrente nello stesso Comune;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti del-

l'Amministrazione Provinciale;

3. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Provincia di Torino e Comuni di Quincinetto e Carema), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracani dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale. (omissis).

Disciplinare di concessione (omissis)

Art. 11 - Deflusso Minimo Vitale (DMV).

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 21.200 litri/sec, di cui 3500 litri/sec da rilasciarsi attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna e il restante attraverso la bocca sottobattente sulla paratoia dissabbiatrice e quindi immediatamente a valle della traversa. (omissis)".

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Concessione di derivazione d'acqua dalla Roggia comunale in Comune di Carema ad uso domestico assentita a Martinetti Mazoni Lorenzina con determinazione dirigenziale n. 716-46575 del 13.12.2010.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 716-46575 del 13.12.2010.

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

Determina

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria a Martinetti Mazoni Lorenzina (omissis), la concessione di derivazione d'acqua dalla Roggia comunale detta "Muntissa Martlina" in Comune di Carema in misura di l/sec massimi 0.4 e medi 0,002 ad uso domestico senza restituzione;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1.1.1999 subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(omissis)"

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Rinnovo con varianti e subingresso nella concessione di derivazione d'acqua dalla Bealera Gischia, a sua volta derivata dal T. Sangone, in Comune di Giaveno ad uso piscicoltura, assentito a Ruffino Dario.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 719-46838 del 15.12.2010.

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

Determina

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire a Ruffino Dario (omissis) con sede legale in 10094 Giaveno, Borgata Levra Sotto 1 il rinnovo con varianti e il subingresso nella concessione di derivazione d'acqua dalla Bealera Gischia, a sua volta derivata dal T. Sangone, in Comune di Giaveno in misura di 6.6 litri/sec massimi e 3.5 litri/sec medi ad uso piscicoltura con restituzione nella stessa Bealera nello stesso Comune;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di stabilire che la concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entità e del periodo del prelievo, nonché della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione dalla quale deriva;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 31.10.2004, data di scadenza della concessione che si rinnova, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(omissis)"

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 720-46842/2010 del 15-12-2010 - Concessione in sanatoria di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Leinì località "Citta dello Sport", ad uso irrigazione attrezzature sportive assentita al Comune di Leinì. Codice univoco: TO-P-10354.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 720-46842/2010 del 15-12-2010 - Codice univoco: TO-P-10354.

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (omissis)

Determina

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria al Comune

di Leini (omissis) con sede legale in Leini, Piazza Vittorio Emanuele II n. 1, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di Leini - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 30 Part. n. 114 - in misura di litri/sec massimi 4,5 e medi 0,39 per complessivi metri cubi annui 12.390 ad uso produzione di beni e servizi per infrastrutture sportive e ricreative da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dal 1-11-2009, data di inizio della derivazione come dichiarato dal richiedente, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 15-12-2010. (omissis)

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 722-46847/2010 del 15-12-2010 - Concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Cavour, ad uso irriguo senza restituzione assentita a Portis Franco. Codice univoco: TO-P-10356.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 722-46847/2010 del 15-12-2010 - Codice univoco: TO-P-10356.

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (omissis)

Determina

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire a Portis Franco (omissis), la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di Cavour - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 19 Part. n. 149 - in misura di litri/sec massimi 3 e medi 2,01 per complessivi metri cubi annui 31.800 ad uso agricolo senza restituzione da utilizzarsi dal 1 Aprile al 30 Settembre di ogni anno;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 15-12-2010. (omissis)

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 721-46844/2010 del 15-12-2010 - Concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 2 pozzi (n. 1 pozzo di prelievo e n. 1 pozzo di scarico), in Comune di Torino, ad uso climatizzazione assentita alla Immobiliare Oporto Srl. Codice univoco: TO-P-10355.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 721-46844/2010 del 15-12-2010 - Codice univoco: TO-P-10355.

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (omissis)

Determina

1. nei limiti di disponibilit  dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Immobiliare Oporto Srl (omissis) con sede legale in Torino, Corso Stati Uniti n. 41, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di Torino - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 1241 n. 65 sub 2 - in misura di litri/sec massimi 12 e medi 10 per complessivi metri cubi annui 315.360 ad uso civile da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di riservarsi la facolt  di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, senza che ci  possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalit  e secondo la periodicit  definita dalle leggi;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario   tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonch  all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 15-12-2010. (omissis)

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Domanda in data 30.10.09 di Bausano Marina di concessione di derivazione d'acqua dal T. Ribordone in Comune di Ribordone uso energetico. Ordinanza n. 343/4/2010.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. 343/4/2010:

"Il Dirigente del Servizio Gestione delle Risorse Idriche Vista la domanda in data 30.10.09 di Bausano Marina di concessione di derivazione d'acqua dal T. Ribordone in Comune di Ribordone in misura di l/sec massimi e medi 65 ad uso energetico per produrre sul salto di mt 153.50 la potenza nominale media di kw 97.82 con restituzione nello stesso Torrente nello stesso Comune;

Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R in senso favorevole; (omissis).

Ordina

la sopracitata domanda in data 30.10.2009 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sar  affissa per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Ribordone.

La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potr  intervenire chiunque vi abbia interesse,   convocata per il giorno *gioved  3 marzo 2011 alle ore 10.00* con ritrovo presso il Municipio del Comune di Ribordone. Si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potr  essere rinviata ad altra data.

La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda.

La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente   la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento   l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento   il dott. geol. Carlo Ferrero (omissis)

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidariet  Sociale n. 2-110/ 2011 - L. 266/91 e L.R. n. 38/94 e s.m.i.: Iscrizione alla sezione Provincia di Torino del registro regionale delle organizzazioni di volontariato - sezione sanitaria - dell'organizzazione di volontariato "Enpatorino Protezione Animali Onlus" con sede legale Torino.

Il Dirigente

Determina

1. Per le motivazioni indicate in premessa di iscrivere l'organizzazione di volontariato "Enpatorino Protezione Animali Onlus" con sede legale in Rivalta di Torino (TO), (omissis) alla Sezione Provincia di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione sanitaria.

2. L'iscrizione nella Sezione Provincia di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione sanitaria legittima solo ed esclusivamente all'esercizio delle attivit  riconducibili alle finalit  di cui alle Legge nazionale 266/1991 e regionale 38/1994 e s.m.i..

3. Avverso la presente determinazione   ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

4. La presente determinazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on line della Provincia di Torino e sul B.U.R. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 38/1994 e s.m.i.

5. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 12 gennaio 2011

Il Dirigente
Roberta Di Gregorio

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 4– 109/ 2011- L. 266/91 e L.R. n. 38/94 e s.m.i.: Iscrizione alla sezione Provincia di Torino del registro regionale delle organizzazioni di volontariato – sezione sanitaria - dell'organizzazione di volontariato “Arca di Piera Onlus” con sede legale in Rivalta di Torino (TO).

Il Dirigente
Determina

1. Per le motivazioni indicate in premessa di iscrivere l'organizzazione di volontariato “Arca di Piera Onlus” con sede legale in Rivalta di Torino (TO), (omissis) alla Sezione Provincia di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione sanitaria.

2. L'iscrizione nella Sezione Provincia di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione sanitaria legittima solo ed esclusivamente all'esercizio delle attività riconducibili alle finalità di cui alla Legge nazionale 266/1991 e regionale 38/1994 e s.m.i..

3. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

4. La presente determinazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on line della Provincia di Torino e sul B.U.R. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 38/1994 e s.m.i.

5. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 12 gennaio 2011

Il Dirigente
Roberta Di Gregorio

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Domanda in data 01.07.2009 della I.T.A.S. s.a.s. di concessione di derivazione d'acqua dal T. Servino, in Comune di Ronco C.se, ad uso energetico.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. 357/1/2010 del 22.12.2010 "Vista la D.D. n. 43-63667 del 19.12.2008 del Servizio Valutazione Impatto Ambientale di esclusione del progetto “Derivazione di acqua superficiale dal T. Servino per la produzione di energia idroelettrica” dalla fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della L.R. n. 40/98, subordinatamente alla redazione di una Relazione di Compatibilità Ambientale del Prelievo, ai

sensi del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, e ad approfondimenti delle tematiche progettuali ed ambientali specificate nella stessa determinazione;

Vista la domanda in data 01.07.2009 della I.T.A.S. s.a.s. di concessione di derivazione d'acqua dal T. Servino, in Comune di Ronco C.se, in misura di 450 litri/sec massimi e 155 medi, ad uso energetico per produrre sul salto di 140 m la potenza nominale media di kW 479, con restituzione nei medesimi corso d'acqua e Comune;

Visto il parere datato 17.12.2009 predisposto dall'Organo Tecnico relativamente al procedimento di valutazione di compatibilità ambientale del prelievo, ai sensi del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, del progetto di cui alla citata domanda di concessione datata 01.07.2010, in senso positivo, ferme restando le considerazioni e disposizioni di cui alla D.D. n. 43-63667 del 19.12.2008, e subordinatamente al rispetto di ulteriori prescrizioni in esso contenute;

Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R in senso favorevole; in particolare con nota prot. n. 2888 datata 18.05.2010 l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha espresso parere favorevole subordinato ad alcune prescrizioni in esso contenute;

Visto che l'intervento in questione, sulla base di quanto stabilito nelle Norme di Piano del PTA, risulta ubicato nell'area idrografica denominata “AI14 Orco”, coincidente con il sottobacino idrografico “Orco”, ed interessa il T. Servino, affluente del T. Soana il quale è inserito nell'Allegato 4 - Individuazione dei corpi idrici soggetti a obiettivi di qualità ambientale - delle medesime Norme, tra i corsi d'acqua naturali di rilevante interesse ambientale;

Visto che per il raggiungimento delle finalità del PTA le misure previste sono distinte in misure di carattere generale definite ai Titoli II (Misure di tutela qualitativa) e III (Misure di Tutela quantitativa), e in specifiche misure di area, richiamate al Titolo IV (Norme di Area) e individuate nelle monografie di area;

Premesso che nella Monografia di area AI14-Orco lo stato ambientale attuale T. Soana a Pont C.se, viene classificato “sufficiente”, che l'obiettivo finale dello stato ambientale è fissato in “buono”, il programma di misure individuate nella medesima Monografia, contempla, nello specifico dell'intervento in questione e tra le altre, le misure relative all'applicazione del Deflusso Minimo Vitale e il monitoraggio dell'efficacia dello stesso, la revisione delle concessioni in base agli effettivi fabbisogni irrigui, gli interventi strutturali per la razionalizzazione dei prelievi a scopo irriguo principale e quelli a scopo idroelettrico e industriale; “...omissis...”

Ordina

la sopracitata domanda in data 01.07.2009 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Ronco C.se.

La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 10.03.2010 alle ore 10.30 con ritrovo presso il Municipio del Comune di Ronco C.se. Si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data.

La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda.

La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è la Dott.ssa Provvidenza Faliero.

Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti:

- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte Torino
- Comunità Montana Valli Orco e Soana - Locana
- Autorità d'Ambito Torinese A.T.O. 3 - Torino
- Comando Regione Militare Nord - Torino
- Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeol. - Torino
- Regione Piemonte Direzione regionale 14 - Torino
- Comune di Ronco C.se
- Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato Torino
- Provincia di Torino - Servizio Difesa del Suolo Sede
- Regione Piemonte - Settore Beni Ambientali - Torino
- Provincia di Torino - Servizio Tutela della Fauna e della Flora Sede
- I.T.A.S. s.a.s. Feletto C.se. "omissis"

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 1-47688/2011: Cancellazione dalla sezione Provincia di Torino del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato – sezione sanitaria, dell'organizzazione di volontariato "Associazione Nazionale Italiana Patologie Ipofisarie A.N.I.P.I. Regione Piemonte - Onlus" con sede legale a Torino.

Il Dirigente
Determina

1. Per le motivazioni indicate in premessa, di cancellare l'organizzazione di volontariato "Associazione Nazionale Italiana Patologie Ipofisarie A.N.I.P.I. Regione Piemonte - Onlus" con sede legale a Torino Corso Bramante 88 (omissis) dalla sezione Provincia di Torino del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, sezione sanitaria.

2. Avverso la presente determinazione è ammesso ri-

corso al T.A.R. Piemonte entro 30 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

3. La presente determinazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on line della Provincia di Torino e sul B.U.R. ai sensi dell' art. 4 della L.R. 38/1994 e s.m.i..

4. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 4 gennaio 2011

Il Dirigente
Giorgio Merlo

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Montechiaro d'Acqui (Alessandria)

Accordo di Programma tra i Comuni di Montechiaro d'Acqui, Bistagno, Merana, Spigno Monferrato per la realizzazione di un'opera pubblica per il miglioramento della sicurezza stradale finanziata con i contributi di cui al "Piano Regionale della Sicurezza Stradale. Programma d'azione 2009".

L'anno duemilaundici addi sette del mese di gennaio nella Sede Comunale di Bistagno tra i Signori:

Nani Giovanni Pietro, (omissis) Sindaco del Comune di Montechiaro d'Acqui (omissis) il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

Zola Claudio, (omissis) Sindaco del Comune di Bistagno (omissis) il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

Gallo Angelo, (omissis) Sindaco del Comune di Merana (omissis) il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

Garbarino Mauro, (omissis) Sindaco del Comune di Spigno Monferrato (omissis) il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

Premesso
(omissis)

Tutto ciò premesso

Ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267, si sottoscrive il seguente Accordo di Programma.

1 - I Comuni di Comune di Bistagno, Montechiaro d'Acqui, Merana, Spigno M.to si obbligano ciascuno per le proprie competenze, implicazioni economiche e patrimoniali e pubbliche funzioni a realizzare l'opera pubblica denominata "Interventi per la promozione della sicurezza stradale dei centri urbani e degli utenti deboli sulla ex S.S. 30 Tratt Bistagno-Merana e sulla S.P. 228 di Cortemilia." finalizzata a migliorare la sicurezza stradale e finanziata con i benefici di cui al Piano regionale della Sicurezza Stradale, Programma annuale d'azione 2009, approvato con D.G.R. 2.8.2010, nr. 60-472;

2 - Il Comune di Montechiaro viene individuato quale Ente Capofila e pertanto lo stesso si assume l'impegno e l'onere di predisporre e dare esecuzione a tutti gli atti ed adempimenti concernenti la progettazione e l'esecuzione

dell'opera e l'acquisizione dei contributi e finanziamenti relativi. Il Comune di Montechiaro, in qualità di Ente Capofila, si impegna inoltre:

ad assicurare il coordinamento tra tutti i Comuni che sottoscrivono il presente Accordo di programma per eventuali azioni o compiti amministrativi eventualmente richiesti ai singoli Enti;

a trasmettere tempestivamente a tutti i Comuni aderenti al presente accordo, copia di tutti gli atti adottati relativi all'intervento che viene realizzato.

3 - I Comuni di Bistagno, Merana, Spigno Monferrato a loro volta si impegnano:

ad approvare, con provvedimento dell'Organo competente, i progetti relativi all'opera;

ad adottare la deliberazione d'impegno ed approvazione della proposta d'intervento, prescritta dal Bando Regionale per l'accesso ai finanziamenti.

4 - Tutti i Comuni che sottoscrivono il presente Accordo di programma si impegnano a sostenere, ciascuno per la parte calcolata sulla parte dell'opera che riguarda il proprio territorio, la parte di spesa non coperta dai finanziamenti statali e regionali.

5 - L'esecuzione dell'opera pubblica di cui al presente Accordo di Programma è subordinata alla concessione dei finanziamenti previsti dal Bando Regionale più volte citato.

Nel caso in cui non si acquisiscano tali finanziamenti, il presente Accordo di Programma cesserà la sua efficacia dal momento in cui verrà ufficialmente comunicata la non ammissione al finanziamento. Nel caso in cui non si acquisisca il finanziamento non si procederà alla fase successiva di redazione del Progetto definitivo. Le spese sostenute fino a quel momento ed in particolare le spese relative alla progettazione preliminare dell'opera saranno a carico di ciascuno per la parte di spesa calcolata sulla parte dell'opera che riguarda il proprio Territorio.

6 - L'omissione dell'assolvimento degli impegni assunti con il presente Accordo di programma può comportare responsabilità amministrativa ai danni dell'Ente inadempiente la cui valutazione ed il conseguente giudizio sono rimessi al collegio di cui al successivo art. 7.

7 - La vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma e la competenza per eventuali interventi sostitutivi nei casi di cui all'art.6 è attribuita ad un collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Montechiaro e composto dai Sindaci dei Comuni di Bistagno, Merana, Spigno Monferrato;

8 - Il presente Accordo di Programma sarà formalmente approvato con Decreto del Sindaco del Comune di Montechiaro, Ente capofila e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte:

Il Sindaco del Comune di Montechiaro d'Acqui

Pietro Nani Giovanni

Il Sindaco del Comune di Bistagno

Claudio Zola

Il Sindaco del Comune di Merana

Angelo Gallo

Il Sindaco del Comune di Spigno Monferrato

Mauro Garbarino

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte

Settore Servizio Idrico Integrato

Definizione dell'area di salvaguardia dei tre pozzi ubicati in località Podio, nel Comune di Benevagienna (CN). Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R.

Oggetto: definizione dell'area di salvaguardia dei tre pozzi ubicati in località Podio, nel Comune di Benevagienna (CN). Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R.

Data di ricevimento dell'istanza: 7 gennaio 2011

n. protocollo: 140

n. assegnato alla pratica: 461

Responsabile del procedimento:

Direzione Ambiente – Settore Servizio Idrico Integrato

Via Principe Amedeo n. 17 – Torino

Nominativo: Ing. Salvatore De Giorgio

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente comunicazione

Ufficio per la visione degli atti del procedimento: Settore Servizio Idrico Integrato – Torino Via Principe Amedeo n. 17, 3° piano

Per informazioni sul procedimento:

dott. Geol. Massimiliano Petricig

tel. 011 432.4818

e-mail: massimiliano.petricig@regione.piemonte.it

dott. Agr. Elena Anselmetti

tel. 011 432.4470

e-mail: elena.anselmetti@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza

Organo competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione Ambiente - Via Principe Amedeo n. 17 – Torino

Si prega di indicare il numero assegnato all'istanza in tutte le comunicazioni inviate alla Regione Piemonte.

Regione Piemonte

Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica

Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca - Proposta di piano e Rapporto ambientale - Procedura di VAS ai sensi del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 - fase di valutazione. Comunicazione di pubblicazione degli elaborati e avvio del procedimento.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 60-1367 del 29.12.2010 è stata adottata la proposta di Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, completa di rapporto ambientale e relativa sintesi non tecnica e studio di incidenza.

Ai fini della consultazione prevista nell'ambito del procedimento di VAS ai sensi dell'art. 14 del D.lgs

152/2006, la documentazione tecnica è messa a disposizione del pubblico presso l'Ufficio di deposito progetti regionale – Via Principe Amedeo, 17 – Torino (dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,00) per sessanta giorni a partire dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La medesima documentazione è reperibile sul sito web della Direzione Agricoltura, alla pagina del Settore Tutela e Gestione della fauna selvatica e acquatica, http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/index.htm

Nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte potranno essere presentati osservazioni e contributi all'Ufficio di deposito progetti regionali e al Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica.

La conclusione del procedimento inerente la fase di valutazione della procedura di VAS è stabilita, entro 150 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di pubblicazione degli elaborati, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.lgs 152/2006.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 l'unità organizzativa responsabile del procedimento è il Settore Compatibilità ambientale e procedure integrate della Direzione Ambiente della Regione Piemonte.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Dirigente
Carlo Di Bisceglie

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Ponti (Alessandria)

Statuto Comunale (Adottato ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 con Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 30.11.2010).

PREAMBOLO

1. La Comunità di Ponti è composta da individui liberi ed indipendenti, i quali concorrono a formare famiglie, associazioni ed istituzioni. Il Comune di Ponti riconosce la centralità dell'individuo ed ispira ogni suo atto al pieno e libero sviluppo di ognuno e degli interessi generali della collettività. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità di Ponti l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune. Con riferimento alla Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 secondo cui "il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana", ravvisa il valore di ogni individuo in tutte le fasi dell'esistenza, promuove tutte le possibili iniziative atte ad esprimergli solidarietà.

2. Il Comune di Ponti riconosce e condivide pienamente i valori della Resistenza ed i principi della Costituzione Repubblicana, riconosce l'importanza dell'internazionalismo e del processo di costruzione dell'Europa unita, dell'affermazione di una cultura di pa-

ce e solidarietà fra i popoli.

3. L'attribuzione alla comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e con i Regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

4. L'autonomia comunale è intesa, in piena coerenza con le tradizioni democratiche ed il disegno costituzionale della Repubblica, come momento essenziale per la realizzazione del pluralismo politico e istituzionale.

5. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune di Ponti nell'ambito dei principi fissati dalla Legge.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I ELEMENTI COSTITUTIVI

ARTICOLO 1 DEFINIZIONE

1. Il Comune di Ponti è Ente Locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e della Regione, che ne determinano le funzioni, e dal presente Statuto. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali. Svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonomia iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ARTICOLO 2 TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio Comunale è costituito dal Concentrico e da case sparse poste nelle seguenti Regioni: Oltrebormida, Cravarezza, Illione, Chiesa Vecchia, Rosi, Isole, Acquamarca e Teneve.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 12,40, è confinante con i Comuni di Montechiaro d'Acqui, Denice, Monastero Bormida, Bistagno e Castelletto d'Erro.

3. Il Palazzo Civico, sede Comunale, è ubicato in Piazza XX Settembre.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede Comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle regioni e borgate può essere disposta dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare.

ARTICOLO 3 NOME, STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Ponti.

2. Il Comune si identifica nel seguente stemma: "d'oro a cinque bande di rosso, alla fascia d'argento caricata di tre ruote del secondo, attraversante sul tutto. Ornamenti esteriori da Comune".

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze il

Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone municipale nella seguente foggia: “drappo di colore rosso, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato delle stemma comunale con l’iscrizione centrale in argento - Comune di Ponti – le parti di metallo ed i nastri saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto rosso con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo il nome del Comune. Cravatta e nastri dei colori nazionali, frangiati d’argento”.

4. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali devono essere espressamente autorizzati dal Sindaco, previo parere favorevole della Giunta Comunale, esclusivamente nel caso in cui sussistano ragioni di pubblico interesse.

CAPO II RUOLO E FINALITÀ

ARTICOLO 4 FUNZIONI DEL COMUNE

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dello Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, per il completo sviluppo della persona umana, e per la piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, particolarmente attraverso l’attuazione delle pari opportunità tra uomo e donna, la tutela dei diritti dei bambini e di tutte le categorie di cittadini meno avvantaggiate.

4. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della Convenzione Europea relativa alla Carta Europea dell’Autonomia Locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

5. L’attività dell’Amministrazione Comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

6. Il Comune cura la conservazione, la divulgazione e lo sviluppo dei propri valori morali e culturali, laici e religiosi.

7. Il Comune riconosce, quale presupposto per la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, la più ampia informazione su programmi, decisioni e provvedimenti comunali, promovendo e adottando, a tal fine, tutte le forme necessarie e disponibili per pubblicizzare i propri atti.

8. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso

si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modifiche e integrazioni.

9. Il Comune promuove e sostiene iniziative per la pace, spontaneamente o su proposta di istituzioni, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

10. Il Comune concorre a garantire il diritto all’ambiente, quale diritto soggettivo del cittadino a vivere in un ambiente sano, confortevole, non inquinato, attraverso una coerente programmazione, gestione e tutela del territorio.

11. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, al fine di perseguire lo sviluppo sostenibile, in quanto le future generazioni debbono avere garantite le stesse opportunità dell’attuale.

12. Il Comune tutela il patrimonio naturale, storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

13. Il Comune tutela altresì il patrimonio boschivo, lacustre e sorgivo quali beni di primaria importanza economica ed ambientale, che vanno protetti secondo i dettami di una sana utilizzazione ecologica, al fine di consentirne la massima fruibilità da parte dei cittadini; attiva forme di collaborazione con istituzioni ed enti preposti alla salvaguardia e allo sviluppo delle aree boschive, lacustri e sorgive.

14. Il Comune riconosce alla cultura un valore fondamentale e irrinunciabile per lo sviluppo civile della comunità. A tal fine tutela il patrimonio culturale e ne promuove lo sviluppo, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

15. Il Comune incoraggia e favorisce lo sport quale strumento di aggregazione, di crescita sociale e di prevenzione delle devianze giovanili.

16. Il Comune favorisce la nascita di enti ed associazioni ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l’accesso ai singoli cittadini e alle associazioni.

17. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

18. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

19. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

20. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

21. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l’impiego.

22. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al mi-

grioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

ARTICOLO 5 ALBO PRETORIO

1. È istituito nella sede del Comune l'Albo Pretorio Comunale per le pubblicazioni che la Legge, lo Statuto ed i Regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.

3. Il Segretario Comunale o un funzionario da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni di cui ai commi precedenti.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I ORGANI

ARTICOLO 6 ORGANI DI GOVERNO

Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.

CAPO II CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 7 DEFINIZIONE

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di programmazione, di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione, lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla Legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita le competenze previste dalla legge e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi e ai criteri stabiliti nel presente Statuto e alle modalità e procedimenti stabiliti nelle norme regolamentari.

4. Lo Statuto, il Regolamento per il funzionamento del Consiglio ed ogni singolo atto devono assicurare il libero esercizio del mandato ai Consiglieri.

5. Il Consiglio Comunale, in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

ARTICOLO 8 COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il

metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

ARTICOLO 9 SESSIONI E CONVOCAZIONE

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale, per le fattispecie non regolate dalla Legge e dal presente Statuto, è disciplinato da apposito Regolamento, per la cui approvazione e modificazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e d'urgenza, a seconda del periodo di preavviso di convocazione, rispettivamente di cinque giorni, tre giorni o ventiquattro ore.

3. Le sessioni sono obbligatoriamente di tipo ordinario per gli atti fondamentali quali la prima seduta consiliare dopo la proclamazione degli eletti, la definizione delle linee programmatiche del mandato, l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione annuale.

4. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula per iscritto l'ordine del giorno mediante avviso da comunicare al domicilio indicato dal Consigliere, esclusivamente nel territorio comunale.

5. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, entro un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

6. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neo-eletto entro il termine perentorio di quindici giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di quindici giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

7. I lavori del Consiglio sono presieduti dal Presidente dello stesso, secondo le norme del Regolamento.

8. In caso di assenza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Consigliere Anziano, individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

ARTICOLO 10 CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali e dichiarare l'ineleggibilità o l'incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno

della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione dei non eleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla Legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del Regolamento per il funzionamento del Consiglio dandone comunicazione scritta al Sindaco e al Segretario con l'indicazione del nominativo del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende del Comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.

6. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento che deve garantire l'accesso diretto alle informazioni in conformità alle leggi.

7. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.

8. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dal Consiglio Comunale ai sensi di Legge.

9. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

10. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti previsti per legge, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 11

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni consultive permanenti e Commissioni speciali, queste ultime per fini di controllo, indagine, inchiesta e studio. La composizione ed il funzionamento delle Commissioni sono stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

2. La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia è assegnata ad un consigliere appartenente ad un gruppo di opposizione.

ARTICOLO 12

INDIRIZZI PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI

1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i trenta

giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Tutti i nominati o designati dal Sindaco decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

ARTICOLO 13

INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio Comunale delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la Legge, il presente Statuto o il Regolamento di cui all'articolo 9 prevedano una diversa maggioranza.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni saranno valide purché intervenga almeno un terzo dei componenti, senza computare a tale fine il Sindaco.

3. I Consiglieri che non intervengono alle sedute per quattro volte consecutive sono dichiarati decaduti.

ARTICOLO 14

ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

ARTICOLO 15

PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.

CAPO III SINDACO

ARTICOLO 16

ELEZIONE DEL SINDACO

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla Legge ed è componente del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

ARTICOLO 17

LINEE PROGRAMMATICHE

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella prima seduta consiliare, debbono indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone le priorità.

ARTICOLO 18

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco:
- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico – amministrativa del Comune;
 - c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
 - d) può sospendere l'adozione di iniziative specifiche concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporle all'esame della Giunta;
 - e) impartisce direttive al Segretario Comunale ed ai Responsabili dei Servizi e vigila sull'intera gestione amministrativa;
 - f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge;
 - g) convoca i comizi per i referendum di esclusiva competenza comunale;
 - h) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali;
 - i) coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente dettati dalla Regione, nonché di intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive generali degli utenti;
 - j) nomina i Responsabili dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dal Regolamento Comunale;
 - k) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

ARTICOLO 19

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco:
- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove indagini e verifiche amministrative sull'attività del Comune;
 - c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

ARTICOLO 20

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco:
- a) stabilisce, sentita la Giunta, gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale e ne dispone la convocazione, secondo criteri di imparzialità;
 - b) propone gli argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della Giunta, che presiede.

ARTICOLO 21

ATTRIBUZIONI NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:
- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica ;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

ARTICOLO 22

ORDINANZE

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
2. I provvedimenti su indicati devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
3. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
4. Le ordinanze di cui ai precedenti commi devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle. Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.

ARTICOLO 23

DIMISSIONI DEL SINDACO

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio Comunale e devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

ARTICOLO 24

IMPEDIMENTO PERMANENTE SINDACO

1. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
2. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

3. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento

4. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

ARTICOLO 25 VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

2. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

3. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

ARTICOLO 26 DELEGATI DEL SINDACO

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere comunicate al Consiglio Comunale.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri Comunali, delegandoli per specifiche attribuzioni, senza che questo comporti il diritto ad indennità o compensi di alcun genere.

6. I Consiglieri delegati partecipano alla Giunta senza diritto di voto per illustrare gli argomenti concernenti la propria delega.

CAPO IV GIUNTA COMUNALE

ARTICOLO 27 NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di

eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 28 COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori fino al limite massimo stabilito dalla legge, compreso il Vice Sindaco.

2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, nel numero massimo di uno. Gli Assessori non Consiglieri sono nominati in ragione di comprovate competenze culturali, tecniche ed amministrative. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

ARTICOLO 29 COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle Leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Comunale o dei Responsabili dei Servizi.

3. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

4. In caso di urgenza adotta deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, e comunque entro la fine dell'anno solare nel quale sono state adottate, a pena di decadenza.

ARTICOLO 30 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. L'attività della Giunta è collegiale.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla Legge. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma.

5. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Nei verbali di deliberazione va indicato il nominativo di chi esprime voto contrario, si astiene o non partecipa alla votazione.

ARTICOLO 31 DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E

CONSULENZE - OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune. La partecipazione, quali componenti, ai consigli direttivi delle associazioni senza scopo di lucro, aventi sede legale o comunque operanti nell'ambito del territorio del Comune di Ponti, non è vietata e non può configurare causa di incompatibilità ai sensi del presente articolo.

2. Gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri e del coniuge, o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore, del coniuge o di parenti o affini entro il quarto grado.

ARTICOLO 32

CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

2. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano immediatamente efficaci.

3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

ARTICOLO 33

DECADENZA DELLA GIUNTA –
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano altresì dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo consiliari, entro le ventiquattro ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto che provvede alla convocazione previa diffida al Sindaco.

6. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

7. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III
UFFICI E PERSONALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ARTICOLO 34

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI
DI GESTIONE

1. La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Responsabili degli uffici e dei servizi mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, secondo i criteri e le norme dettate dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali.

2. Spettano ai Responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non previsti espressamente dalla Legge o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario Comunale.

3. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal Sindaco mediante proprio decreto di nomina, sottoscritto per accettazione da parte del singolo Responsabile di servizio.

4. Al fine di verificare l'attuazione da parte dei Responsabili degli uffici e dei servizi dei compiti, degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'Ente, il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale, nel rispetto dei criteri dettati dalla Legge.

ARTICOLO 35

ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI

1. Il Comune disciplina, con apposito Regolamento approvato dalla Giunta, l'ordinamento dei servizi e degli uffici, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità, prestabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Il Comune, con deliberazione della Giunta che deve attenersi strettamente al Regolamento di cui al comma precedente, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

ARTICOLO 36

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qua-

lità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli Enti Locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

ARTICOLO 37

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

ARTICOLO 38 INCARICHI ESTERNI

1. La copertura dei posti di Responsabili dei Servizi o degli uffici o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico (o eccezionalmente con atto motivato di diritto privato) fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica (solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente) contratti a tempo determinato in relazione ad alte specializzazioni o a funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti Locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità *ad personam* sono definiti in stretta correlazione con il Bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del D.Lgs. 267/2000.

3. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli incarichi di cui al comma 3 possono essere conferiti per un periodo non superiore alla durata del programma cui si riferiscono, secondo le procedure indicate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

CAPO II SEGRETARIO COMUNALE E RESPONSABILI DEI SERVIZI ARTICOLO 39 SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune ha un Segretario Comunale, iscritto all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico.

2. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Il Regolamento comunale sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario Comunale.

4. Il Segretario Comunale nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge e dal Regolamento svolge le seguenti funzioni:

a) effettua attività di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti;

b) sovrintende all'esercizio delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne coordina l'attività ;

c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

d) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

5. Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco le funzioni di Direttore Generale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 108 del D.Lgs. n. 267/2000. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

6. È ugualmente data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario Comunale le funzioni di Responsabile di uno o più Servizi.

ARTICOLO 40

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario Comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

4. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni e concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni,
 e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di Legge o di Regolamento a eccezione di quelle di cui all'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla Legge e dal Regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco;

j) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Sindaco;

k) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

l) rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati nei confronti della Giunta.

m) promuovono e resistono alle liti, hanno il potere di conciliare e di transigere, tranne che nel caso di resistenza in giudizio in procedimenti di giurisdizione che riguardino componenti degli organi di governo.

TITOLO IV I SERVIZI

ARTICOLO 41 FORME DI GESTIONE

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla Legge e dal presente Statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'Istituzione o un'Azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di Azienda Speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di Istituzione, per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di Società per Azioni o a Responsabilità Limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite

o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

ARTICOLO 42 GESTIONE IN ECONOMIA

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

ARTICOLO 43 AZIENDA SPECIALE

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, quest'ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

ARTICOLO 44 ISTITUZIONE

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio dei servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce Istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente primo comma determina altresì la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere, per obiettivi predefiniti e con convenzioni a termine, il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Istituzione.

5. Gli organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

6. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente dell'Istituzione sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

7. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'Organo.

8. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.

9. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio e adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

10. Il Direttore dell'Istituzione è nominato dal Sindaco tra coloro che abbiano specifica preparazione professionale sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

11. Il Direttore dirige tutta l'attività dell'Istituzione, è responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli Organi dell'Istituzione.

ARTICOLO 45

NOMINA E REVOCA

1. Gli Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati e revocati dal Sindaco, nei termini di legge, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

ARTICOLO 46

SOCIETÀ A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE

1. Negli statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

ARTICOLO 47

CONCESSIONE A TERZI

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio Comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione, soprattutto sotto l'aspetto sociale.

3. I contratti di concessione a terzi disciplinano le caratteristiche del servizio erogato, le tariffe pratiche, il controllo sul funzionamento del servizio, il canone dovuto o la partecipazione dell'Ente agli utili dell'impresa, le modalità di utilizzo e il trasferimento degli impianti e degli immobili, le penalità, la decadenza e le modalità di esercizio della facoltà di riscatto.

4. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara in conformità a quanto previsto dalla Legge e dal Regolamento, con criteri che assi-

curano la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

5. A parità di tali favorevoli condizioni, il Comune accorda la propria preferenza alla concessione a cooperative sociali, associazioni di volontariato, imprese senza fine di lucro.

ARTICOLO 48

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla Legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

2. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con gli altri Comuni, la Comunità Montana e la Provincia.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.

ARTICOLO 49

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO V

FINANZA – CONTABILITÀ - PATRIMONIO

ARTICOLO 50

AUTONOMIA FINANZIARIA

1. Il Comune nell'ambito della finanza pubblica ha autonomia finanziaria che è assicurata da risorse proprie e da trasferimenti.

2. La potestà impositiva del Comune è esercitata nell'ambito e nei limiti indicati dalle Leggi.

3. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla Legge, il Comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuare in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

4. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

5. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie “una tantum” o periodiche corrisposte dai cittadini.

ARTICOLO 51

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

1. Il Comune ha un Regolamento di Contabilità redatto ai sensi ed in conformità a quanto prescritto dal T.U.E.L. per conseguire con efficacia e tempestività gli obiettivi di interesse comunale.

2. Il regolamento contiene le norme per la disciplina dell'attività patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente da porsi in essere attraverso procedure amministrativo - contabili conformi alle norme dettate dalla Legge dello Stato in tema di “ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali”.

3. Stabilisce inoltre le procedure e le modalità da seguirsi per la formazione del bilancio pluriennale, del bilancio annuale di previsione e del rendiconto della gestione, per la realizzazione del bilancio di previsione, attraverso la rilevazione e la formalizzazione degli accertamenti e degli impegni, delle liquidazioni, delle ordinazioni di riscossione e di pagamento, per quanto attiene la tenuta degli inventari e la gestione del patrimonio, nonché per quant'altro necessario ai fini della corretta gestione economica e finanziaria dell'Ente.

ARTICOLO 52

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, un Revisore dei Conti, in possesso dei requisiti prescritti dal T.U.E.L. nonché di quelli di eleggibilità fissati dalla Legge per l'elezione a Consigliere Comunale, non ricadente nei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 6, quinquies, della Legge 15 marzo 1991 n. 80.

2. Il Regolamento di Contabilità potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.

3. Dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo in caso di inadempienza ai sensi dell'articolo 235 del T.U.E.L., ed è rieleggibile per una sola volta.

4. Saranno disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e decadenza.

5. Il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

6. Il Revisore, in conformità alle disposizioni del Regolamento di Contabilità, svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo.

b) emette i pareri di Legge sulla proposta di Bilancio di Previsione e documenti allegati e sulle variazioni di

Bilancio;

c) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente;

d) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare. Nella stessa relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. Il Revisore dei Conti risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie al proprio dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

ARTICOLO 53

DEMANIO E PATRIMONIO

1. Apposito Regolamento disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2. Tale Regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 54

PRINCIPI

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

ARTICOLO 55

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Qualunque soggetto, portatore di interesse singolo rilevante, nonché i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti.

2. Il Responsabile del Procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

3. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i

dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

4. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicità ed informazione.

5. Gli aventi diritto, entro i termini dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione della notizia dell'avvio del procedimento, così come definiti in applicazione della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

6. Il Responsabile dell'istruttoria, entro i termini dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 5, che saranno definiti in applicazione della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

7. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

8. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per scritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

9. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

10. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ARTICOLO 56

ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione. Le istanze devono, in ogni caso, essere dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco, o dal Segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'istanza sono indicate nel regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

ARTICOLO 57

PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne

l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità

2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'articolo 56 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede all'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In questo ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro trenta giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma 3 non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ARTICOLO 58

PROPOSTE

1. I cittadini residenti nel territorio del Comune, in numero di cento, possono presentare proposte di atti amministrativi rispondenti ad un interesse collettivo, contenenti il testo della deliberazione comprensivo delle modalità di copertura finanziaria dell'eventuale spesa. La proposta deve indicare un referente al quale inoltrare le comunicazioni.

2. Il Sindaco le trasmette entro i quindici giorni successivi all'Organo competente, corredate del parere dei Responsabili dei Servizi interessati e del Segretario, nonché dall'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

3. L'organo competente ha facoltà di sentire i proponenti dell'iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.

4. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

ARTICOLO 59

REFERENDUM

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al trenta per cento degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrativa vincolata da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) Statuto Comunale;
- b) Regolamenti del Consiglio Comunale;

c) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio Comunale approva un Regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati o provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

CAPO II DIRITTI DI ACCESSO

ARTICOLO 60 DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Il regolamento, oltre a enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ARTICOLO 61 DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, esatta, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione

al diritto di informazione.

5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'articolo 26 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

TITOLO VII FUNZIONE NORMATIVA

ARTICOLO 62 STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento Comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno quaranta cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

ARTICOLO 63 REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla Legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza Comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla Legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie, i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini elettori, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 58 del presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio dopo l'adozione della relativa deliberazione in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 64 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

ARTICOLO 65

APPROVAZIONE DELLO STATUTO E MODIFICHE

1. Lo Statuto e le sue modifiche sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove Leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei Comuni e delle Province abroga le norme statutarie con esse incompatibili.

4. L'adozione dei regolamenti necessari per dare completa attuazione allo Statuto, così come la revisione di quelli già adottati, sarà effettuata entro un anno dalla sua entrata in vigore.



Palazzo della Regione

 **BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 3994 / 4030 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino *Dirigente* Roberto Falco
Direttore responsabile Luciano Conterno *Redazione* Carmen Cimicchi
Abbonamenti Daniela Romano Rosario Copia, Sauro Paglini
Coordinamento Immagine Alessandra Fassio Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.